SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 13 novembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 novembre 2007, n. **211.**

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2007.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 27 dicembre 2006, n. 298, sono introdotte, per l'anno finanziario 2007, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

Art. 2.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

1. Al comma 7 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2006, n. 298, le parole: «640.787.000 euro» e «10.000 milioni di euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «625.707.000 euro» e «11.500 milioni di euro».

Art. 3.

Stato di previsione del Ministero dell'interno

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 2006, n. 298, è inserito il seguente:

«4-*bis*. In relazione all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 1328 della predetta legge n. 296 del 2006».

Art. 4.

Allegati

1. Le modifiche alle unità previsionali di base ed alle funzioni obiettivo individuate per il 2007 negli allegati 1 e 2 alla legge 27 dicembre 2006, n. 298, sono riportate, rispettivamente, negli allegati 1 e 2 alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 novembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

ALLEGATO

GLI ALLEGATI 1 E 2, RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 4, NONCHÉ LE TABELLE RECANTI LE VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA, CON GLI ELENCHI AD ESSE ALLEGATI, SONO STATI APPROVATI NEL TESTO PROPOSTO DAL GOVERNO, CON LE SEGUENTI MODIFICAZIONI (1)

(1) *Le parti modificate sono stampate in* **neretto**. *Le voci soppresse sono stampate in* ***neretto corsivo***.

TABELLA N. 1

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Unità previsionale di base		Variazioni	
Numero	Denominazione	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa
1.1.1	IRE		
1.1.1.1	Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione	− 906.820.000	− 906.820.000
1.1.2	IRES		
1.1.2.1	Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione	7.471.650.000	7.471.650.000
1.1.4	IMPOSTE SOSTITUTIVE		
1.1.4.1	Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione	2.563.300.000	2.563.300.000
1.1.5	RITENUTE A TITOLO DI IMPOSTA DEFINITIVA		
1.1.5.1	Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione	− 172.000.000	− 172.000.000
1.1.7	ALTRI INTROITI DIRETTI		
1.1.7.1	Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione	− 102.130.000	− 102.130.000
1.1.7.2	Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo	− 590.000.000	− 590.000.000
1.1.8	IVA SU SCAMBI INTERNI E INTRACOMUNITARI		
1.1.8.1	Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione	6.012.730.000	6.012.730.000
1.1.11	IVA SU IMPORTAZIONI		
1.1.11.1	Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione	− 1.672.000.000	− 1.672.000.000
1.1.12	ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SUGLI OLI MINERALI, LORO DERIVATI, PRODOTTI ANALOGHI E RELATIVE SOVRIMPOSTE DI CONFINE		
1.1.12.1	Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione	− 696.900.000	− 696.900.000
1.1.13	ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SU ALTRI PRODOTTI		
1.1.13.1	Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione	− 102.230.000	− 102.230.000

Segue: TABELLA N. 1

Unità previsionale di base		Variazioni	
Numero	Denominazione	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa
1.1.14	IMPOSTE SUI GENERI DI MONOPOLIO		
1.1.14.1	Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione	**340.000.000**	**340.000.000**
1.1.15	TASSE E IMPOSTE SUGLI AFFARI, SU ATTI CONCERNENTI IL DEMANIO ED IL PATRIMONIO DELLO STATO		
1.1.15.1	Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione	**519.610.000**	**519.610.000**
1.1.20	ALTRI TRIBUTI INDIRETTI		
1.1.20.1	Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione	**943.290.000**	**943.290.000**
1.1.20.2	Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo	**64.000.000**	**64.000.000**

TABELLA N. 2

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Unità previsionale di base		Variazioni	
Numero	Denominazione	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa
2.1.5.3	Fondi da ripartire per oneri di personale	**18.359.628**	**18.359.628**
3.1.2.22	Servizio del gioco del lotto	**− 1.452.000.000**	**− 1.452.000.000**
4.1.2.8	**Risorse proprie Unione europea**	**− 1.300.000.000**	**− 1.300.000.000**
4.1.5.10	**Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine**	**− 15.080.098**	**− 15.080.098**
4.2.3.1	Risanamento e ricostruzione zone terremotate	**− 20.000.000**	**− 20.000.000**
6.1.2.4	***Devoluzione canoni sulle radioteleaudizioni***		

TABELLA N. 6

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Unità previsionale di base		Variazioni	
Numero	Denominazione	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa
4	**ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO**		
4.1	**Spese correnti**		
4.1.1.0	**Funzionamento**	25.000	25.000
6.1.1.2	Uffici all'estero	5.743.338	5.445.000
6.1.5.4	Fondo di riserva consumi intermedi	1.590.000	1.590.000
6.1.5.5	*Fondo per il rafforzamento delle misure di sicurezza*		
8.1.1.1	Uffici centrali	3.100.000	4.324.076
8.1.1.2	**Uffici all'estero**	500.000	600.000
8.2.3.1	**Beni mobili**	500.000	500.000
8.2.3.2	Informatica di servizio	700.000	2.000.000
10.1.1.1	Uffici centrali	820.000	820.000
10.1.2.1	Promozione e relazioni culturali	6.400.000	6.400.000
11.1.1.0	Funzionamento	2.538.000	2.541.000

TABELLA N. 8

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Unità previsionale di base		Variazioni	
Numero	Denominazione	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa
3.1.6.2	Altri trattamenti	**889.345**	**3.327.884**
4.1.2.8	**Fondo di solidarietà per i reati di tipo mafioso**	**10.000.000**	**10.000.000**
5.1.1.1	Spese generali di funzionamento	**50.640.917**	**83.592.978**
5.1.1.3	Mezzi operativi e strumentali	**37.038.085**	**37.038.085**
5.1.6.3	Altri trattamenti	**– 1.022.592**	**6.478.053**

TABELLA N. 9

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Unità previsionale di base		Variazioni	
Numero	Denominazione	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa
3.2.3.1	Piani disinquinamento	**1.293.000**	**4.293.000**
7.2.3.3	Risanamento e valorizzazione del territorio	**2.840.300**	**2.626.440**

TABELLA N. 10

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

Unità previsionale di base		Variazioni	
Numero	Denominazione	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa
3.2.3.4	Risanamento e ricostruzione zone terremotate	**20.000.000**	**21.000.000**

TABELLA N. 12

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Unità previsionale di base		Variazioni	
Numero	Denominazione	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa
1	**GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO**		
1.1	**Spese correnti**		
1.1.1.0	**Funzionamento**	**– 661.675**	**– 661.675**
2.1.1.1	Spese generali di funzionamento di bilancio e affari finanziari	**41.815**	**41.815**
2.1.1.2	**Spese generali di funzionamento di onoranze ai caduti in guerra**	**– 69.313**	**– 69.313**
2.1.1.3	**Magistratura militare**	**705.988**	**705.988**
3.1.1.1	Spese generali di funzionamento	**– 26.454.215**	**– 26.454.215**
3.1.1.4	Mezzi operativi e strumentali	**– 38.001.571**	**– 18.001.571**
3.1.6	**TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI**		
3.1.6.1	**Indennità**	**133.247**	**133.247**
4.1.1.1	Spese generali di funzionamento	**54.833.011**	**54.833.011**
4.1.1.4	Mezzi operativi e strumentali	**13.183.575**	**33.183.575**
5.1.1.1	**Spese generali di funzionamento**	**28.041.571**	**28.041.571**
5.1.1.2	Mezzi operativi e strumentali	**16.795.100**	**36.795.100**
6.1.1.1	**Spese generali di funzionamento**	**– 23.050.000**	**– 23.050.000**
6.1.1.2	*Assistenza e benessere del personale*		
6.1.1.4	Mezzi operativi e strumentali	**50.392.500**	**70.392.500**
7.1.1.1	Spese generali di funzionamento	**– 6.300.000**	**13.700.000**

TABELLA N. 13

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Unità previsionale di base		Variazioni	
Numero	Denominazione	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa
3.1.1.0	Funzionamento	**24.000.000**	**7.291.484**
3.1.2.1	Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo	**– 9.750.000**	**– 10.248.840**
3.1.2.7	Restituzione e rimborsi di imposte	**200.000**	**– 1.127.000**
5.1.1.1	Spese generali di funzionamento	**7.486.140**	**23.387.203**
5.1.2	**INTERVENTI**		
5.1.2.4	**Economia montana e forestale**	**4.000.000**	**4.000.000**

TABELLA N. 18

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Unità previsionale di base		Variazioni	
Numero	Denominazione	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa
2.1.1.0	Funzionamento	**1.045.000**	**1.045.000**

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1679):

Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (PADOA SCHIOPPA) il 29 giugno 2007.

Assegnato alla commissione 5ª (Bilancio), in sede referente, il 3 luglio 2007, con parere delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 13ª, 14ª, e questioni regionali.

Esaminato dalla 5ª commissione il 2 agosto 2007; 11-19-20-25 e 27 settembre 2007.

Relazione scritta annunciata il 26 settembre 2007 (atto n. 1679-A) relatore sen. Legnini.

Esaminato in aula il 18, 26 e 27 settembre 2007; 2-17 ottobre 2007 ed approvato il 18 ottobre 2007.

Camera dei deputati (atto n. 3170):

Assegnato alla V commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 19 ottobre 2007 con pareri delle commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e questioni regionali.

Esaminato dalla V commissione, il 23-24 e 25 ottobre 2007.

Esaminato in aula il 29 ottobre 2007 ed approvato il 30 ottobre 2007.

———

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— La legge 27 dicembre 2006, n. 298 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 dicembre 2006, supplemento ordinario n. 24.

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 2 della già citata legge n. 298 del 2006, cosa come modificato dalla presente legge:

«7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" e "Altri fondi di riserva" (oneri comuni) e "Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità "Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in *625.707. 000 euro,* 1.600 milioni di euro, 500 milioni di euro, 500 milioni di euro e *11.500 milioni di euro*.».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 8 della già citata legge n. 298 del 2006, così come modificato dalla presente legge:

«Art. 8 *(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)*. — 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2007, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità previsionale di base "Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" (entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilità "Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile" dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2007 sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, per le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) e "Edilizia di servizio" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità "Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile" dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2007.

3. Nell'elenco n. 1 , annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità "Dipartimento della pubblica sicurezza" per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2007, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'art. 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base "Spese generali di funzionamento".

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'art. 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'art. 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'art. 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.

4-bis. In relazione all'art. 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n, 296, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 1328 della predetta legge n. 296 del 2006.

5. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2007, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

6. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2007, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.».

07G0227

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni Rotondo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Giovanni Rotondo (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 aprile 2005, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Giovanni Rotondo (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Michele Di Bari è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Giovanni Rotondo (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 aprile 2005, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 19 settembre 2007, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 467/13.4/AREA II del 19 settembre 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni Rotondo (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Michele Di Bari.

Roma, 11 ottobre 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A09510

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Vernole e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Vernole (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vernole (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Romolo Gusella è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Vernole (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 8 ottobre 2007.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di due tra i consiglieri dimissionari, all'uopo delegati con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1229/2007-AREA II EE.LL. del 9 ottobre 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vernole (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Romolo Gusella.

Roma, 19 ottobre 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A09555

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Cossano Belbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Cossano Belbo (Cuneo) ed il sindaco nella persona del signor Giuseppe Tosa;

Considerato che, in data 5 ottobre 2007 il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Cossano Belbo (Cuneo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cossano Belbo (Cuneo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Giuseppe Tosa.

Il citato amministratore, in data 5 ottobre 2007, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottopone alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cossano Belbo (Cuneo).

Roma, 19 ottobre 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A09556

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° ottobre 2007.

Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 528 e 236, legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato di 2474 contratti di formazione e lavoro.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare gli articoli 35 e 36 che disciplinano rispettivamente le modalità di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni e le forme contrattuali flessibili di assunzione e impiego del personale;

Visto l'art. 34, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che prevede che le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, scaduti nell'anno 2002 o che scadranno nell'anno 2003, sono sospese sino al 31 dicembre 2003 e che i rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003;

Visto l'art. 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) che dispone che le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all'art. 34, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dai commi da 53 a 71, dell'art. 3 della stessa legge, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e che i rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2004;

Visto l'art. 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) che stabilisce che le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all'art. 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e che i rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2005;

Visto l'art. 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che prevede che le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'art. 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e che i rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2006;

Visto l'art. 1, comma 528, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che stabilisce che le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, prorogati ai sensi dell'art. 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ovvero in essere alla data del 30 settembre 2006, possono essere attuate, nei limiti dei posti disponibili in organico, a decorrere dal 1° gennaio 2007;

Visto l'art. 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede che le assunzioni di cui al comma 528 della medesima legge sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate;

Vista la nota circolare n. 6, del 29 marzo 2007, con la quale il dipartimento della funzione pubblica, in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha fornito alle amministrazioni interessate indicazioni circa le modalità da seguire per la predisposizione delle richieste di autorizzazione alla conversione dei contratti di formazione e lavoro, di cui al citato art. 1, comma 528, della legge n. 296/2006;

Vista la nota n. 1531, del 19 aprile 2007, con la quale l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) ha chiesto di poter procedere alla conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato di ottantanove unità complessive di personale assunte con contratto di formazione e lavoro nella posizione economica area B - B2, di cui soltanto ottantasette in possesso dei prescritti requisiti;

Vista la nota n. 36684, del 10 maggio 2007, con la quale l'Agenzia del territorio ha chiesto di poter procedere alla conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato di cinquantadue unità di personale assunte con contratto di formazione e lavoro nella posizione economica area III - F1;

Vista la nota n. 10272 del 15 maggio 2007, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ha chiesto di poter procedere alla conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato di trecentonovantadue unità di personale assunte con contratto di formazione e lavoro nella posizione economica area B - B1;

Vista la nota n. 3141-3769 del 22 maggio 2007, con la quale l'Agenzia delle dogane ha chiesto di poter procedere alla conversione in rapporti dì lavoro a tempo indeterminato di duecentonovantatre unità di personale assunte con contratto di formazione e lavoro nelle posizioni economiche area III - F1 ed area II - F3, nonché la successiva nota del 12 luglio 2007 con la quale riconduce, a causa dei recessi intervenuti, a duecentonovanta unità il numero dei contratti di formazione e lavoro da convertire;

Vista la nota n. 2007/78585 del 30 maggio 2007, con la quale l'Agenzia delle entrate ha chiesto di poter procedere alla conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato di milleseicentoquarantasette unità di personale assunte con contratto di formazione e lavoro nella posizione economica area III - F1;

Vista la nota n. CE-DGU-2007-048 del 21 giugno 2007, con la quale l'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.) ha chiesto di poter procedere alla conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato di sei unità di personale assunte con contratto di formazione e lavoro nella posizione economica area III;

Viste le delibere di approvazione delle dotazioni organiche vigenti, come rideterminate ai sensi del comma 93, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) n. 146/2005 del consiglio di amministrazione dell'INPDAP, n. 68/2005 del comitato di gestione dell'Agenzia del territorio, n. 107/2005 del consiglio di amministrazione dell'INPS, n. 7/2005 del comitato di gestione dell'Agenzia delle dogane, n. 251/2005 del comitato di gestione dell'Agenzia delle entrate, n. 13/2005 del consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana;

Viste le vacanze nelle rispettive dotazioni organiche nei profili da convertire;

Ritenuto di autorizzare alla conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) per ottantasette unità di personale assunte con contratto di formazione e lavoro nella posizione economica area B - B2, l'Agenzia del territorio per cinquantadue unità di personale assunte con contratto di formazione e lavoro nella posizione economica area III - F1, l'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) per trecentonovantadue unità di personale con contratto di formazione e lavoro nella posizione economica area B - B1, l'Agenzia delle dogane per duecentonovanta unità di personale assunte con contratto di formazione e lavoro nelle posizioni economiche area III - F1 ed area II - F3, l'Agenzia delle entrate per milleseicentoquarantasette unità di personale assunte con contratto di formazione e lavoro nella posizione economica area III - F1, l'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.) per sei unità di personale assunte con contratto di formazione e lavoro nella posizione economica area III;

Vista la nota n. 34863 del 13 settembre 2007 del Dipartimento della funzione pubblica, con la quale si chiede il concerto del Ministro dell'economia e della finanze in ordine alla richieste di conversione formulate dalle predette amministrazioni;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze con nota n. ACG/33/RIFPA/13477 del 28 settembre 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, registrato alla Corte dei conti in data 3 luglio 2006, con il quale il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, prof. Luigi Nicolais, è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché di organizzazione, di riordino e di funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), le amministrazioni di cui alla tabella allegata, che è parte integrante del presente decreto, sono autorizzate a convertire, nel limite dei posti disponibili in organico, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato i contratti di formazione e lavoro relativi al personale in possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire, nel limite massimo delle unità a fianco di ciascuna indicate e con decorrenza dalla data di sottoscrizione dei relativi contratti individuali di lavoro.

2. Le amministrazioni autorizzate sono altresì tenute a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ufficio personale pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato IGOP, i dati concernenti il numero dei contratti di formazione e lavoro convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato con indicazione della spesa per l'anno 2007, nonché della spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere.

3. Gli oneri delle conversioni in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro del contingente di personale di cui all'allegata tabella restano a carico dei rispettivi bilanci dei singoli enti.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º ottobre 2007

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 35

ALLEGATO

Tabella 1

AUTORIZZAZIONE ALLA CONVERSIONE IN RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 536, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007)

Amministrazione	Area	Profilo	Unità
INPDAP	**B**	B2 – Operatore di Processo	**76**
	B	B2 – Operatore Socio-Assistenziale	**11**
AGENZIA DEL TERRITORIO	**III**	F 1	**52**
INPS	**B**	B1	**392**
AGENZIA DELLE DOGANE	**III**	F1	**196**
	II	F3	**94**
AGENZIA DELLE ENTRATE	**III**	F1	**1.647**
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA	**III**	III LIV. - Tecnologo	**6**
TOTALE GENERALE			***2.474***

07A09646

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 ottobre 2007.

Riconoscimento, al sig. Maine Gabriel Josè, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Maine Gabriel Josè, nato a Cordoba (Argentina) il 30 giugno 1964, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del suo titolo professionale argentino di «Asistente social», come attestato dal certificato rilasciato dal «Colegio Profesional de Asistentes sociales» della provincia di Santa Fe', cui è iscritto dal marzo 2007, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale, sezione A dell'albo;

Considerato che è in possesso del titolo accademico di «Asistente Social» conseguito presso la «Escuela de Servicio social de Santa Fè» nel 1997;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 13 settembre 2007;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente è in possesso di una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale - Sezione A dell'albo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Maine Gabriel Josè, nato a Cordoba (Argentina) il 30 giugno 1964, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 11 ottobre 2007

Il direttore generale: PAPA

07A09523

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 ottobre 2007.

Individuazione dei beni che possono formare oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 7 e 8 della legge delega 5 marzo 2001, n. 57, recante la legge delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, riguardante l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto, in particolare, il comma 1 del predetto art. 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001, che ha sostituito l'art. 2135 del codice civile riformulando così la nozione di imprenditore agricolo;

Visto l'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante disposizioni in materia di agricoltura, che ha previsto, tra l'altro, di coordinare la normativa statale tributaria con le disposizioni di cui al decreto legisla-

tivo 18 maggio 2001, n. 228, prevedendo l'adozione di appositi regimi di forfetizzazione degli imponibili e delle imposte;

Visto l'art. 2, comma 6, lettera *a)*, della legge finanziaria 24 dicembre 2003, n. 350, che ha sostituito il contenuto dell'art. 29, comma 2, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di attività connesse in agricoltura;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che ha modificato il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il nuovo art. 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante la qualificazione del reddito agrario ed in particolare delle attività considerate comunque produttive di reddito agrario;

Vista la classificazione delle attività economiche «Atecofin 2004» approvata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003;

Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313, recante disposizioni concernenti la disciplina dell'apicoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 — Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, espressa con nota n. 2451 dell'8 marzo 2007, con la quale viene chiesta la modifica della tabella allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 marzo 2004;

Visto il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2007, recante individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il quale recepisce la sopra richiamata proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di modifica della tabella allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 marzo 2004;

Tenuto conto della ulteriore proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, trasmessa con nota n. 9099 del 21 settembre 2007, con la quale viene chiesto di modificare l'ultima dizione della tabella allegata al decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. La tabella allegata e parte integrante del decreto ministeriale 11 luglio 2007, nella quale sono individuati i beni prodotti e le relative attività agricole di cui all'art. 32, comma 2, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2007

Il Vice Ministro: VISCO

ALLEGATO

TABELLA DEI PRODOTTI AGRICOLI

Produzione di carni e prodotti della loro macellazione (15.11.0-15.12.0);

Produzione di carne essiccata, salata o affumicata (speck, prosciutto crudo, bresaola), produzione di salsicce e salami (ex 15.13.0);

Lavorazione e conservazione delle patate (15.31.0), escluse le produzioni di purè di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate;

Produzione di succhi di frutta e di ortaggi (15.32.0);

Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi n. c.a. (15.33.0);

Produzione di olio di oliva e di semi oleosi (01.13.2-15.41.1-15.41.2);

Produzione di olio di semi di granoturco (olio di mais) (ex 15.62.0);

Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte (01.21.0-01.22.1-15.51.1-15.51.2);

Lavorazione delle granaglie (da 15.61.1 a 15.61.3);

Produzione di vini (01.13.1-15.93.1-15.93.2);

Produzione di aceto (ex 15.87.0);

Produzione di sidro ed altre bevande fermentate (15.94.0);

Disidratazione di erba medica (ex 15.71.0);

Lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele (ex 15.89.0);

Conservazione di pesce, crostacei e molluschi, interi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia (ex 15.20.1) e produzione di filetti di pesce (ex 15.20.2);

Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12 e 01.13, nonché di quelli derivanti dalle attività di cui ai sopraelencati gruppi e classi.

07A09558

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 ottobre 2007.

Determinazione di taluni prezzi da assumere come base d'asta per le forniture al Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera *v)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 796, lettera *v)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede, fra l'altro, che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano determinati i prezzi dei dispositivi individuati ai sensi della medesima lettera, da assumere, con decorrenza dal 1° maggio 2007, come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 23 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2007, con il quale sono stati determinati i criteri per la trasmissione, da parte delle aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, delle informazioni relative ai prezzi unitari per le forniture effettuate alle aziende sanitarie nel biennio 2005-2006;

Visto il comunicato della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Ministero della salute in data 23 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2007 relativo all'individuazione di tipologie di dispositivi medici ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera *v)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e conseguenti adempimenti delle regioni;

Visti i dati pervenuti da parte delle aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici e dalle regioni e province autonome, anche per il tramite dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;

Visti i verbali delle riunioni della Commissione unica sui dispositivi medici nel corso delle quali sono stati valutati i dati predetti e, sulla base di tale verifica, ritenuti opportuni ed avviati approfondimenti e verifiche, anche attraverso il confronto con le strutture regionali deputate agli acquisti di dispositivi medici;

Considerata l'opportunità di procedere alla definizione dei prezzi di una parte dei tipi di dispositivi medici elencati nell'allegato al decreto del Ministro della salute 23 gennaio 2007, nelle more della conclusione degli approfondimenti relativi alle restanti tipologie;

Ritenuta l'opportunità di tener conto delle realtà locali in grado di ottenere, per l'efficienza delle strutture di acquisto, prezzi inferiori a quelli medi nazionali;

Raggiunta, nella seduta del 20 settembre 2007 l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

1. Relativamente ai tipi di dispositivi medici elencati nell'allegato al presente decreto, i prezzi da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera *v)* della legge 7 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti nella misura indicata nello stesso allegato in corrispondenza di ciascuna voce.

2. Le strutture acquirenti che abbiano ottenuto, nel corso del biennio 2005-2006, forniture di dispositivi medici mediante gare con base d'asta inferiore al prezzo indicato nell'allegato al presente decreto adottano, come base d'asta per le nuove gare, a parità di condizioni, un prezzo non superiore a quello precedentemente indicato.

3. Le stazioni appaltanti sono tenute, prima di aggiudicare le gare per la fornitura di dispositivi medici bandite nel periodo intercorrente tra il 1° maggio 2007 e la data di entrata in vigore del presente decreto, a verificare la convenienza economica dell'aggiudicazione, confrontando il prezzo di aggiudicazione con il prezzo di riferimento stabilito con il presente decreto.

4. Con successivi decreti sono stabiliti i prezzi da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale, relativamente agli ulteriori tipi di dispositivi medici elencati nell'allegato al decreto del Ministro della salute 23 gennaio 2007 ed eventuali modificazioni ed integrazioni.

5. Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2007

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 357

ALLEGATO 1
(art. 1, comma 1)

Elenco delle tipologie di dispositivi con i relativi prezzi da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio Sanitario Nazionale

CODICE CND	TIPOLOGIA DI DISPOSITIVO MEDICO	SPECIFICAZIONI TECNICHE	UNITA' DI MISURA	PREZZO BASE D'ASTA in EURO
A020102010201	Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer a tre pezzi con ago	Da 1 ml	Pezzo	0,05
A020102010201	Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer a tre pezzi con ago	Da 2,5 ml	Pezzo	0,044
A020102010201	Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer a tre pezzi con ago	Da 5 ml	Pezzo	0.046
A020102010201	Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer a tre pezzi con ago	Da 10 ml	Pezzo	0,07
A020102010201	Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer a tre pezzi con ago	Da 20 ml	Pezzo	0,084
A020102010202	Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer a tre pezzi senza ago	Da 2,5 ml	Pezzo	0,04
A020102010202	Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer a tre pezzi senza ago	Da 5 ml	Pezzo	0,046
A020102010202	Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer a tre pezzi senza ago	Da 10 ml	Pezzo	0,054
A020102010202	Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer a tre pezzi senza ago	Da 20 ml	Pezzo	0,07
A020102010202	Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer a tre pezzi senza ago	Da 30 ml	Pezzo	0,193
A020102010202	Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono luer a tre pezzi senza ago	Da 50-60 ml	Pezzo	0,21
A020102020102	Siringhe da infusione ed irrifazione monouso con cono luer lock a tre pezzi senza ago	da 2,5 ml	pezzo	0,04

CODICE CND	TIPOLOGIA DI DISPOSITIVO MEDICO	SPECIFICAZIONI TECNICHE	UNITA' DI MISURA	PREZZO BASE D'ASTA in EURO
A020102020102	Siringhe da infusione ed irrifazione monouso con cono luer lock a tre pezzi senza ago	da 5 ml	pezzo	0,067
A020102020102	Siringhe da infusione ed irrifazione monouso con cono luer lock a tre pezzi senza ago	da 10 ml	pezzo	0,074
A020102020102	Siringhe da infusione ed irrifazione monouso con cono luer lock a tre pezzi senza ago	da 20 ml	pezzo	0,111
A020102020102	Siringhe da infusione ed irrifazione monouso con cono luer lock a tre pezzi senza ago	da 30 ml	Pezzo	0,167
A020102020102	Siringhe da infusione ed irrifazione monouso con cono luer lock a tre pezzi senza ago	da 50-60 ml	pezzo	0,21
A02010203	Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono catetere	Da 50-60 ml	pezzo	0.188
A02010203	Siringhe da infusione ed irrigazione monouso con cono catetere	Da 100 ml	pezzo	0,84
A02010204	Siringhe da infusione ed irrigazione monouso senza cono con ago fisso	Da 0,3 ml	Pezzo	0,06
A02010204	Siringhe da infusione ed irrigazione monouso senza cono con ago fisso	Da 0,5 ml	Pezzo	0.046
H010101010101	Suture riassorbibili sintetiche monofilamento in polidiossanone montate	Calibro Farmacopea europea 4, calibro Farmacopea americana 1, lunghezza del filo cm 150, ago cilindrico, punta conica, curvatura ago ½, lunghezza dell'ago mm 50	Pezzo	16,42
H010101010101	Suture riassorbibili sintetiche monofilamento in polidiossanone montate	Calibro Farmacopea europea 1,5, calibro Farmacopea americana 4/0, lunghezza del filo cm 45, ago tagliente di precisione, curvatura ago 3/8, lunghezza dell'ago mm 19	Pezzo	9,35
H010101010101	Suture riassorbibili sintetiche monofilamento in polidiossanone montate	Calibro Farmacopea europea 3,5, calibro Farmacopea americana 0, lunghezza del filo cm 150, ago cilindrico, punta conica, curvatura ago ½ , lunghezza dell'ago mm 40	Pezzo	9,50
H010101010301	Suture riassorbibili sintetiche monofilamento in poliglecaprone e derivati montate	Calibro Farmacopea europea 2, calibro Farmacopea americana 3/0, lunghezza del filo cm 70, ago cilindrico, punta conica, curvatura ago ½ , lunghezza dell'ago mm 26	Pezzo	3,24

CODICE CND	TIPOLOGIA DI DISPOSITIVO MEDICO	SPECIFICAZIONI TECNICHE	UNITA' DI MISURA	PREZZO BASE D'ASTA in EURO
H010101010301	Suture riassorbibili sintetiche monofilamento in poliglecaprone e derivati montate	Calibro Farmacopea europea 3, calibro Farmacopea americana 2/0, lunghezza del filo cm 70, ago cilindrico, punta conica, curvatura ago ½ , lunghezza dell'ago mm 31	Pezzo	2,82
H010101010301	Suture riassorbibili sintetiche monofilamento in poliglecaprone e derivati montate	Calibro Farmacopea europea 3,5, calibro Farmacopea americana 0, lunghezza del filo cm 70, ago cilindrico, punta conica, curvatura ago ½ , lunghezza dell'ago mm 31	Pezzo	2,64
H010101010301	Suture riassorbibili sintetiche monofilamento in poliglecaprone e derivati montate	Calibro Farmacopea europea 4, calibro Farmacopea americana 1, lunghezza del filo cm 70, ago cilindrico, punta conica, curvatura ago ½ , lunghezza dell'ago mm 36	Pezzo	3,58
H010101010301	Suture riassorbibili sintetiche monofilamento in poliglecaprone e derivati montate	Calibro Farmacopea europea 3,5, calibro Farmacopea americana 0, lunghezza del filo cm 90, ago cilindrico, punta conica, curvatura ago ½ , lunghezza dell'ago mm 48	Pezzo	4,32
H010101010301	Suture riassorbibili sintetiche monofilamento in poliglecaprone e derivati montate	Calibro Farmacopea europea 3, calibro Farmacopea americana 2/0, lunghezza del filo cm 70, ago cilindrico, punta conica, curvatura ago ½ , lunghezza dell'ago mm 26	Pezzo	3,12
H010101020201	Suture riassorbibili sintetiche plurifilamento in acido poliglicolico con acido lattico montate	Calibro Farmacopea europea 3,5, calibro Farmacopea americana 0, lunghezza del filo cm 70, ago cilindrico, punta conica, curvatura ago ½ , lunghezza dell'ago mm 27	Pezzo	2,58
H010101020201	Suture riassorbibili sintetiche plurifilamento in acido poliglicolico con acido lattico montate	Calibro Farmacopea europea 3,5, calibro Farmacopea americana 0, lunghezza del filo cm 90, ago cilindrico, punta conica, curvatura ago ½ , lunghezza dell'ago mm 40	Pezzo	3,34
H010101020201	Suture riassorbibili sintetiche plurifilamento in acido poliglicolico con acido lattico montate	Calibro Farmacopea europea 4, calibro Farmacopea americana 1, lunghezza del filo cm 90, ago cilindrico, punta conica, curvatura ago ½ , lunghezza dell'ago mm 40	Pezzo	3,54
H010101020201	Suture riassorbibili sintetiche plurifilamento in acido poliglicolico con acido lattico montate	Calibro Farmacopea europea 5, calibro Farmacopea americana 2, lunghezza del filo cm 90,	Pezzo	3,90

CODICE CND	TIPOLOGIA DI DISPOSITIVO MEDICO	SPECIFICAZIONI TECNICHE	UNITA' DI MISURA	PREZZO BASE D'ASTA in EURO
		ago cilindrico, punta conica, curvatura ago ½ , lunghezza dell'ago mm 48		
H010101020201	Suture riassorbibili sintetiche plurifilamento in acido poliglicolico con acido lattico montate	Calibro Farmacopea europea 3, calibro Farmacopea americana 2/0, lunghezza del filo cm 70, ago cilindrico, punta conica, curvatura ago ½ , lunghezza dell'ago mm 26	Pezzo	2,39
H010101020201	Suture riassorbibili sintetiche plurifilamento in acido poliglicolico con acido lattico montate	Calibro Farmacopea europea 2, calibro Farmacopea americana 3/0, lunghezza del filo cm 70, ago cilindrico, punta conica, curvatura ago ½ , lunghezza dell'ago mm 22	Pezzo	2,43
H010101020201	Suture riassorbibili sintetiche plurifilamento in acido poliglicolico con acido lattico montate	Calibro Farmacopea europea 2, calibro Farmacopea americana 3/0, lunghezza del filo cm 70, ago cilindrico, punta conica, curvatura ago ½ , lunghezza dell'ago mm 37	Pezzo	2,46
H010101020201	Suture riassorbibili sintetiche plurifilamento in acido poliglicolico con acido lattico montate	Calibro Farmacopea europea 3,5, calibro Farmacopea americana 0, lunghezza del filo cm 70, ago cilindrico, punta conica, curvatura ago 5/8 , lunghezza dell'ago mm 27	Pezzo	3,27
H010101020201	Suture riassorbibili sintetiche plurifilamento in acido poliglicolico con acido lattico montate	Calibro Farmacopea europea 3, calibro Farmacopea americana 2/0, lunghezza del filo cm 70, ago cilindrico, punta conica, curvatura ago ½ , lunghezza dell'ago mm 41	Pezzo	2,88
H010101020203	Suture riassorbibili sintetiche plurifilamento in acido poliglicolico con acido lattico non montate	Calibro Farmacopea europea 3,5, calibro Farmacopea americana 0, lunghezza del filo cm 250	Pezzo	2,91
H010101020203	Suture riassorbibili sintetiche plurifilamento in acido poliglicolico con acido lattico non montate	Calibro Farmacopea europea 5, calibro Farmacopea americana 1, lunghezza del filo cm 250	Pezzo	3,26
H010101020203	Suture riassorbibili sintetiche plurifilamento in acido poliglicolico con acido lattico non montate	Calibro Farmacopea europea 3, calibro Farmacopea americana 2/0, lunghezza del filo cm 250	Pezzo	2,91
H010101020203	Suture riassorbibili sintetiche plurifilamento in acido poliglicolico con acido lattico non montate	Calibro Farmacopea europea 2, calibro Farmacopea americana 3/0, lunghezza del filo cm 250	Pezzo	2,82
H020201010101	Suturatrici lineari rette monopaziente con lama per chirurgia aperta	Lunghezza della linea da 55 a 60 mm, altezza del punto da mm 3,5 a mm 4,8	Pezzo	250
H020201010101	Suturatrici lineari rette monopaziente con lama per chirurgia aperta	Lunghezza della linea da 75 a 80 mm, altezza del punto da mm 3,5 a mm 4,8	Pezzo	280

CODICE CND	TIPOLOGIA DI DISPOSITIVO MEDICO	SPECIFICAZIONI TECNICHE	UNITA' DI MISURA	PREZZO BASE D'ASTA in EURO
H020201020101	Suturatrici lineari articolate monouso senza lama per chirurgia aperta	Lunghezza della linea mm 30, altezza del punto da mm 3,5 a mm 4,8	Pezzo	393
H020201020101	Suturatrici lineari articolate monouso senza lama per chirurgia aperta	Lunghezza della linea mm 55, altezza del punto da mm 3,5 a mm 4,8	Pezzo	356
H0202010301	Caricatori per suturatrici lineari per chirurgia aperta con lama	Lunghezza della linea mm 55, altezza punto mm 3,85	Caricatore	147
H0202010301	Caricatori per suturatrici lineari per chirurgia aperta con lama	Lunghezza della linea mm 60, altezza punto mm 3,8	Caricatore	128
H0202010301	Caricatori per suturatrici lineari per chirurgia aperta con lama	Lunghezza della linea mm 60, altezza punto mm 4,8	Caricatore	162
H0202010301	Caricatori per suturatrici lineari per chirurgia aperta con lama	Lunghezza della linea mm 75, altezza punto mm 3,85	Caricatore	188
H0202010301	Caricatori per suturatrici lineari per chirurgia aperta con lama	Lunghezza della linea mm 80, altezza punto da mm 3,8 a mm 4,8	Caricatore	155
H0202010302	Caricatori per suturatrici lineari per chirurgia aperta senza lama	Lunghezza della linea da mm 30 a mm 60, altezza del punto da mm 3,5 a mm 4,8	Caricatore	101
H020301050102	Suturatrici lineari articolate monopaziente con lama per laparoscopia	Lunghezza della linea da mm 35 a mm 45, altezza del punto da mm 2,5 a mm 3,8 lunghezza dello stelo da cm 27 a cm 44	Pezzo	423
H02030106	Caricatori per suturatrici lineari per videochirurgia	Lunghezza della linea mm 35, altezza punto da mm 2,5 a mm 3,5	Caricatore	182
H02030106	Caricatori per suturatrici lineari per videochirurgia	Lunghezza della linea mm 45, altezza punto da mm 2,5 a mm 4,1	Caricatore	183
M0201010102	Garze in cotone tagliate senza filo Rx non sterile	------	Kg	4,5
M0201020101	Garze in cotone piegate senza filo Rx sterili	Strati 16, cm 7,5 x 7,5	pezzo	0,042
M0201020101	Garze in cotone piegate senza filo Rx sterili	Strati 16, cm 10 x 10	pezzo	0,064
M0201020202	Garze in cotone piegate con filo Rx non sterili	Strati 16, 7,5 x 7,5 cm	pezzo	0,025
M0201020202	Garze in cotone piegate con filo Rx non sterili	Strati 12, 10 x 10 cm	pezzo	0,06
M0201020202	Garze in cotone piegate con filo Rx non sterili	Strati 16, 7,5 x 7,5 cm	pezzo	0,058
M0201020202	Garze in cotone piegate con filo Rx non sterili	Strati 16, 10 x 10 cm	pezzo	0,068
M0201030201	Garze in cotone cucite con filo Rx sterili	laparotomiche, titolo 12/8, 25 x 25 cm, 4 strati	pezzo	0,15
M0201030201	Garze in cotone cucite con filo Rx sterili	laparotomiche, titolo 12/8, 50 x 50 cm, 4 strati	pezzo	0,36
M0201030202	Garze in cotone cucite con filo Rx non sterili	laparotomiche, titolo 12/8, 20 x 20 cm, 4 strati	pezzo	0,097
M0201030202	Garze in cotone cucite con filo Rx non sterili	laparotomiche, titolo 12/8, 40 x 40 cm, 4 strati	pezzo	0,19

CODICE CND	TIPOLOGIA DI DISPOSITIVO MEDICO	SPECIFICAZIONI TECNICHE	UNITA' DI MISURA	PREZZO BASE D'ASTA in EURO
M0201030202	Garze in cotone cucite con filo Rx non sterili	laparotomiche, titolo 12/8, 45 x 70 cm, 4 strati	pezzo	0,36
M050101	Cerotto chirurgico su rocchetto (a nastro)	In seta, altezza 2,5 cm, lunghezza ≥ 9 m	pezzo	0,56
M050101	Cerotto chirurgico su rocchetto (a nastro)	In seta, altezza 5 cm, lunghezza ≥ 9 m	pezzo	1,095
M050101	Cerotto chirurgico su rocchetto (a nastro)	In TNT, altezza 2,5 cm, lunghezza ≥ 9 m	pezzo	0,26
M050101	Cerotto chirurgico su rocchetto (a nastro)	In TNT, altezza 5 cm, lunghezza ≥ 9 m	pezzo	0,52
M050101	Cerotto chirurgico su rocchetto (a nastro)	In tela, altezza 2,5 cm, lunghezza ≥ 9 m	pezzo	0,23
M050101	Cerotto chirurgico su rocchetto (a nastro)	In tela, altezza 5 cm, lunghezza ≥ 9 m	pezzo	0,44
M050102	Cerottini chirurgici medicati	altezza 19,75 mm	pezzo	0,01
M050201	Cerotti per fissaggi di aree estese	TNT, altezza 5 cm, lunghezza ≥ 9 m	pezzo	1,08
M050201	Cerotti per fissaggi di aree estese	TNT, altezza 10 cm, lunghezza ≥ 9 m	pezzo	1,66
M050201	Cerotti per fissaggi di aree estese	TNT, altezza 15 cm, lunghezza ≥ 9 m	pezzo	2,35
M050201	Cerotti per fissaggi di aree estese	TNT, altezza 20 cm, lunghezza ≥ 9 m	pezzo	3,21
P0701010101	Protesi vascolari in pericardio rette	-----	Pezzo	1.756
P0701010201	Protesi vascolari omologhe rette	-----	Pezzo	2.648
P070102010101	Protesi vascolari rette in dacron maglia	Impregnate con gelatina	Pezzo	267
P070102010101	Protesi vascolari rette in dacron maglia	Con rivestimento in argento e misura da 20 a 40	Pezzo	546
P070102010101	Protesi vascolari rette in dacron maglia	Con rivestimento in argento e misura 70	Pezzo	1.089
P070102010101	Protesi vascolari rette in dacron maglia	Trattate con eparina	Pezzo	1.514
P070102010102	Protesi vascolari rette in dacron tessuto	-----	Pezzo	295
P070102010201	Protesi vascolari multiforcate in dacron maglia (arco aortico – anche collaterali multipli – e toracoaddominali)	Impregnate	Pezzo	432
P070102010201	Protesi vascolari multiforcate in dacron maglia (arco aortico – anche collaterali multipli – e toracoaddominali)	Con rivestimento in argento	Pezzo	968
P070102010202	Protesi vascolari multiforcate in dacron tessuto	Non medicate	Pezzo	296
P070102010202	Protesi vascolari multiforcate in dacron tessuto	Medicate con antibiotico	Pezzo	1.474
P070102020101	Protesi vascolari rette in PTFE semplici	Semplici, lunghezza ≤ cm 20	Pezzo	312
P070102020101	Protesi vascolari rette in PTFE semplici	Semplici, lunghezza ≥ 30 ≤ 60 cm	Pezzo	619
P070102020101	Protesi vascolari rette in PTFE semplici	Semplici, lunghezza ≥ cm 70	Pezzo	815

CODICE CND	TIPOLOGIA DI DISPOSITIVO MEDICO	SPECIFICAZIONI TECNICHE	UNITA' DI MISURA	PREZZO BASE D'ASTA in EURO
P070102020101	Protesi vascolari rette in PTFE semplici	Con rivestimento in carbonio, lunghezza ≤ cm10	Pezzo	1.005
P070102020101	Protesi vascolari rette in PTFE semplici	Trattate con eparina	Pezzo	1.304
P070102020102	Protesi vascolari rette in PTFE rinforzate	Con cuffia e rivestimento in carbonio, lunghezza cm 50-60	Pezzo	1.485
P070102020102	Protesi vascolari rette in PTFE rinforzate	Con cuffia e rivestimento in carbonio, lunghezza cm 70-80	Pezzo	2.227
P070102020102	Protesi vascolari rette in PTFE rinforzate	Con supporto radiale, lunghezza cm 40	Pezzo	1.027
P070102020102	Protesi vascolari rette in PTFE rinforzate	Con supporto radiale, lunghezza cm 60	Pezzo	1.210
P070102020102	Protesi vascolari rette in PTFE rinforzate	Con anelli rimovibili, lunghezza cm 70-80	Pezzo	1.313
P070102020201	Protesi vascolari biforcate in PTFE semplici	-----	Pezzo	922
P070102020202	Protesi vascolari biforcate in PTFE rinforzate	Lunghezza cm 70x40	Pezzo	1.841
P07020101	Patch in pericardio	cm 8 x 12-14	Pezzo	648
P07020101	Patch in pericardio	cm 5 x 5-10	Pezzo	250
P07020201	Patch in dacron	mm 6 x 75	Pezzo	55
P07020201	Patch in dacron	mm 8 x 75	Pezzo	61
P07020201	Patch in dacron	mm 10 x 75	Pezzo	73
P07020202	Patch in PTFE	Cm 1 x 9	Pezzo	237
P07020202	Patch in PTFE	Cm 2 x 9	Pezzo	283
P07020202	Patch in PTFE	Cm 5 x 7,5	Pezzo	402
P07020202	Patch in PTFE	Cm 10 x 15	Pezzo	1.290
P0704010101	Endoprotesi vascolari in dacron rette	Estensione aortica per biforcata	Pezzo	1.780
P0704010101	Endoprotesi vascolari in dacron rette	Estensione iliaca per biforcata controlaterale	Pezzo	2.793
P0704010101	Endoprotesi vascolari in dacron rette	Estensione iliaca per biforcata ipsilaterale	Pezzo	2.187
P0704010101	Endoprotesi vascolari in dacron rette	Base + una estensione	Pezzo	4.495
P0704010102	Endopotesi vascolari in dacron biforcate	Biforcata standard	Pezzo	4.301
P0704010201	Endoprotesi vascolari in PTFE rette	Estensione aortica per biforcata	Pezzo	1.776
P0704010201	Endoprotesi vascolari in PTFE rette	Estensione iliaca per biforcata controlaterale	Pezzo	3.111
P0704010201	Endoprotesi vascolari in PTFE rette	Estensione iliaca per biforcata ipsilaterale	Pezzo	1.968
P0704010202	Endoprotesi vascolari in PTFE biforcate	Biforcata standard	Pezzo	4.314
P0704020101	Stent coronarici nudi	In acciaio inossidabile	Pezzo	505
P0704020101	Stent coronarici nudi	In cromo o cromo-cobalto	Pezzo	572
P0704020102	Stent coronarici rivestiti	In carbonio	Pezzo	557
P0704020103	Stent coronarici a cessione di farmaco antiproliferativo	-----	pezzo	1.486
P090803010102	Cotili cementati per impianto primario in polietilene	-----	Pezzo	189

CODICE CND	TIPOLOGIA DI DISPOSITIVO MEDICO	SPECIFICAZIONI TECNICHE	UNITA' DI MISURA	PREZZO BASE D'ASTA in EURO
P090803010201	Cotili non cementati per impianto primario metallico	In lega di titanio	Pezzo	838
P090803010201	Cotili non cementati per impianto primario metallico	Ad espansione, in titanio-alluminio	Pezzo	1.063
P090803010201	Cotili non cementati per impianto primario metallico	In lega di acciaio forgiata cobalto-cromo- molibdeno	Pezzo	1.176
P090803010201	Cotili non cementati per impianto primario metallico	In titanio rivestito	Pezzo	1.014
P09080302	Componenti acetabolari per protesi di rivestimento	-----	Pezzo	2.516
P090804010201	Steli femorali non cementati per impianto primario non modulari retti	In titanio	Pezzo	1.548
P090804010202	Steli femorali non cementati per impianto primario non modulari anatomici	In titanio	Pezzo	1.499
P090804010202	Steli femorali non cementati per impianto primario non modulari anatomici	In titanio rivestito in idrossiapatite	Pezzo	1.695
P090804050101	Teste femorali – Materiale ceramico per protesi parziali	-----	Pezzo	636
P090804050102	Teste femorali in materiale metallico per protesi parziali	In cromo-cobalto o cromo-cobalto-molibdeno	Pezzo	338
P090804050201	Teste femorali in materiale ceramico per protesi totali	In allumina pura (tipo Biolox® forte)	Pezzo	348
P090804050201	Teste femorali in materiale ceramico per protesi totali	In altri materiali ceramici, diversi dall'allumina pura (tipo Biolox® forte), e con esclusione dell'allumina con particelle di zirconio stabilizzato con ittrio (tipo Biolox® Delta)	Pezzo	405
P090804050202	Teste femorali in materiale metallico per protesi totali	In cromo- cobalto – molibdeno	Pezzo	337
P090804050202	Teste femorali in materiale metallico per protesi totali	In cromo- cobalto	Pezzo	362
P090804050202	Teste femorali in materiale metallico per protesi totali	Per accoppiamento metallo-metallo	Pezzo	784
P0908040503	Cupole biarticolari	In acciaio inox	Pezzo	232
S01010101	Buste piatte in accoppiato carta/film plastico per sterilizzazione	150 x 200 mm	pezzo	0,020
S01010101	Buste piatte in accoppiato carta/film plastico per sterilizzazione	200 x 400 mm	pezzo	0,044

CODICE CND	TIPOLOGIA DI DISPOSITIVO MEDICO	SPECIFICAZIONI TECNICHE	UNITA' DI MISURA	PREZZO BASE D'ASTA in EURO
S01010101	Buste piatte in accoppiato carta/film plastico per sterilizzazione	300 x 500 mm	pezzo	0,092
S01010102	Buste con soffietto in accoppiato carta/film plastico per sterilizzazione	150 x 400 x 50 mm	pezzo	0,06
S01010102	Buste con soffietto in accoppiato carta/film plastico per sterilizzazione	200 X 500 X 55 mm	pezzo	0,09
S01010102	Buste con soffietto in accoppiato carta/film plastico per sterilizzazione	300 X 550 X 80 mm	pezzo	0,14
T01010101	Guanti chirurgici in lattice con polvere lubrificante	------	paio	0,22
T01010102	Guanti chirurgici in lattice depolverati	------	paio in unica confezione	0,32
T010201	Guanti non chirurgici in lattice	senza polvere	singolo guanto	0,027
T01020201	Guanti non chirurgici in vinile	con polvere	singolo guanto	0,018
T01020201	Guanti non chirurgici in vinile	senza polvere	singolo guanto	0,02
T01020202	Guanti non chirurgici in polietilene	non sterili	singolo guanto	0,0027
T01020202	Guanti non chirurgici in polietilene	sterili	singolo guanto	0,041
T01020299	Guanti non chirurgici sintetici	Senza polvere, in nitrile	Singolo guanto	0,046
Z130101	Pellicole radiografiche per uso generale	30 x 40 cm	Pezzo	0,86
Z130102	Pellicole radiografiche per uso toracico	35 x 43 cm	Pezzo	1,18
Z130103	Pellicole radiografiche per mammografia	18 x 24 cm	Pezzo	0,56
Z130103	Pellicole radiografiche per mammografia	24 x 30 cm	Pezzo	0,97
Z130107	Pellicole radiografiche per riproduzione da tecnologie laser	35 x 43 cm	Pezzo	2,05

07A09617

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 maggio 2007.

Dichiarazione dello stato di calamità naturale nel Compartimento marittimo di Manfredonia, a seguito delle avversità meteomarine del periodo dal 13 al 17 novembre 2004.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38», e successive modifiche, che, all'art. 23, comma 1, ha abrogato la legge 5 febbraio 1992, n. 72, recante «Fondo di solidarietà nazionale della pesca»;

Visto, in particolare l'art. 14 del medesimo decreto legislativo, che istituisce il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA);

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992 del Ministero della marina mercantile, recante modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla citata legge n. 72/1992, e successive modifiche;

Visto l'art. 23-*bis* del citato decreto legislativo n. 154/2004, il quale stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo delle misure previste dal Fondo di solidarietà della pesca e dell'acquacoltura, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Viste le istanze della Federcoopesca, della Lega pesca e dell'AGCI Pesca rispettivamente del 18 novembre, del 20 novembre e del 6 dicembre 2004, con le quali è stato chiesto il riconoscimento di calamità naturale nel Compartimento marittimo di Manfredonia a seguito delle avversità meteomarine del periodo dal 13 al 17 novembre 2004 che hanno causato danni all'impianto di mitilicoltura della cooperativa Varano La Fenice;

Vista la relazione prodotta dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), incaricato di effettuare accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, nella quale è riconosciuta l'eccezionalità dell'evento;

Sentita la commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura che, nella seduta del 24 gennaio 2007, ha reso all'unanimità parere favorevole al riconoscimento di calamità naturale nel Compartimento marittimo di Manfredonia a seguito dell'evento descritto;

Decreta:

Art. 1.

A seguito delle avversità meteomarine del periodo dal 13 al 17 novembre 2004 che hanno causato danni all'impianto di mitilicoltura della cooperativa Varano La Fenice, è dichiarato lo stato di calamità naturale nel Compartimento marittimo di Manfredonia.

Art. 2.

Al fine di conseguire la concessione del contributo previsto dall'art. 14 del decreto legislativo n. 154/2004 e successive modifiche ed integrazioni, gli imprenditori ittici presentano o trasmettono, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, le istanze, corredate dalla documentazione di cui al modello allegato, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

È onere delle imprese dimostrare di possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere al contributo di cui trattasi.

Art. 4.

Il contributo a fondo perduto di cui all'art. 2 non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici.

Art. 5.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2007

Il Ministro: DE CASTRO

ALLEGATO

Schema di domanda

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - Viale dell'Arte, 16 - 00144 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . in qualità di titolare o legale rappresentante dell'impresa di pesca/acquacoltura . . . . con sede in . . . . via . . . . codice fiscale . . . . partita IVA . . . . iscritta al n. . . . . del registro delle imprese di pesca di . . . . armatore/o armatrice dell'unità . . . . iscritto al n. . . . . del R.N.M.G. di . . . . di t.s.l. . . . . chiede la concessione del contributo a fondo

perduto a causa dello stato di calamità naturale dichiarato nel Compartimento marittimo di Manfredonia a seguito delle avversità meteomarine del periodo dal 13 al 17 novembre 2004.

All'uopo allega:

1) autocertificazione resa «ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace», accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido, nella quale si attesta:

di essere iscritto nel registro delle imprese di pesca di . . . . al n. . . . .;

di non aver usufruito, ovvero richiesto, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici e, in caso affermativo, l'entità del contributo e l'ente erogatore;

di essere iscritto alla Camera di commercio, industria e artigianato e di non avere procedure fallimentari o di concordato preventivo in corso;

di aver subito, in seguito alla calamità di cui al decreto ministeriale i seguenti danni: (specificare danni alla produzione ovvero alle attrezzature);

che l'unità di cui all'istanza è di t.s.l. . . . . ;

2) numero del conto corrente bancario . . . . intestato al beneficiario del contributo di cui trattasi, presso la Banca sede di . . . . codice A.B.I. . . . . codice CAB . . . . sul quale si chiede che il contributo spettante venga accreditato;

3) fatture comprovanti l'acquisto di avannotti da semina e/o acquisto di mangime;

4) copia dei registri di carico e scarico dell'azienda;

5) certificazione resa da un revisore contabile iscritto all'albo dei revisori, ovvero da una società di certificazione dei bilanci attestante la situazione reddituale riferita agli anni 2003, 2004 e 2005, con allegate copie dei relativi bilanci (se trattasi di società);

6) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la situazione reddituale riferita agli anni 2003, 2004 e 2005, con allegate copie delle relative dichiarazioni dei redditi (se trattasi di ditta individuale);

7) dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente una relazione tecnico-economica dettagliata concernente l'attività dell'impresa interessata dall'evento, comprendente l'esatta indicazione delle produzioni mensili riferite agli anni 2004 e 2005.

8) documentazione attestante le spese sostenute per danni alle attrezzature, comprensiva delle quietanze liberatorie in originale;

9) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che le copie dei bilanci o le copie delle dichiarazioni dei redditi nonché della documentazione di cui ai punti 3, 4 e 8 sono conformi agli originali in possesso del dichiarante;

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, il trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Data ....

Firma ....

07A09521

DECRETO 24 maggio 2007.

Dichiarazione dello stato di calamità naturale nel Compartimento marittimo di Termoli, a seguito delle avversità meteomarine del 15 e 16 novembre 2004.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38», e successive modifiche, che, all'art. 23, comma 1, ha abrogato la legge 5 febbraio 1992, n. 72, recante «Fondo di solidarietà nazionale della pesca»;

Visto, in particolare l'art. 14 del medesimo decreto legislativo, che istituisce il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA);

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992 del Ministero della marina mercantile, recante modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla citata legge n. 72/1992, e successive modifiche;

Visto l'art. 23-*bis* del citato decreto legislativo n. 154/2004, il quale stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo delle misure previste dal Fondo di solidarietà della pesca e dell'acquacoltura, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Vista l'istanza dell'AGCI pesca del 25 novembre 2004, con la quale è stato chiesto il riconoscimento di calamità naturale nel Compartimento marittimo di Termoli a seguito delle avversità meteomarine del 15 e 16 novembre 2004 che hanno causato danni all'impianto di mitilicoltura della cooperativa Lagmar;

Vista la relazione prodotta dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), incaricato di effettuare accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, nella quale è riconosciuta l'eccezionalità dell'evento;

Sentita la commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura che, nella seduta del 24 gennaio 2007, ha reso all'unanimità parere favorevole al riconoscimento di calamità naturale nel Compartimento marittimo di Termoli a seguito dell'evento descritto;

Decreta:

Art. 1.

A seguito delle avversità meteomarine del 15 e 16 novembre 2004 che hanno causato danni all'impianto di mitilicoltura della cooperativa Lagmar, è dichiarato lo stato di calamità naturale nel Compartimento marittimo di Termoli.

Art. 2.

Al fine di conseguire la concessione del contributo previsto dall'art. 14 del decreto legislativo n. 154/2004 e successive modifiche ed integrazioni, gli imprenditori ittici presentano o trasmettono, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, le istanze, corredate dalla documentazione di cui al modello allegato, al

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

È onere delle imprese dimostrare di possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere al contributo di cui trattasi.

Art. 4.

Il contributo a fondo perduto di cui all'art. 2 non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici.

Art. 5.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2007

Il Ministro: DE CASTRO

ALLEGATO

Schema di domanda

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - Viale dell'Arte, 16 - 00144 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . .
il . . . . in qualità di titolare o legale rappresentante dell'impresa di pesca/acquacoltura . . . .
con sede in . . . . via . . . .
codice fiscale . . . .
partita IVA . . . .
iscritta al n. . . . . del registro delle imprese di pesca di . . . .
armatore/o armatrice dell'unità . . . .
iscritto al n. . . . . del R.N.M.G. di . . . .
di t.s.l. . . . . chiede la concessione del contributo a fondo perduto a causa dello stato di calamità naturale dichiarato nel Compartimento marittimo di Termoli a seguito delle avversità meteomarine del 15 al 16 novembre 2004.

All'uopo allega:

1) autocertificazione resa «ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace», accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido, nella quale si attesta:

di essere iscritto nel registro delle imprese di pesca di . . . . al n. . . . . ;

di non aver usufruito, ovvero richiesto, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici e, in caso affermativo, l'entità del contributo e l'ente erogatore;

di essere iscritto alla Camera di commercio, industria e artigianato e di non avere procedure fallimentari o di concordato preventivo in corso;

di aver subito, in seguito alla calamità di cui al decreto ministeriale i seguenti danni: (specificare danni alla produzione ovvero alle attrezzature);

che l'unità di cui all'istanza è di t.s.l. . . . . ;

2) numero del conto corrente bancario . . . . intestato al beneficiario del contributo di cui trattasi, presso la Banca. . . . .
sede di . . . . codice A.B.I. . . . .
codice CAB . . . . sul quale si chiede che il contributo spettante venga accreditato;

3) fatture comprovanti l'acquisto di avannotti da semina e/o acquisto di mangime;

4) copia dei registri di carico e scarico dell'azienda;

5) certificazione resa da un revisore contabile iscritto all'albo dei revisori, ovvero da una società di certificazione dei bilanci attestante la situazione reddituale riferita agli anni 2003, 2004 e 2005, con allegate copie dei relativi bilanci (se trattasi di società);

6) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la situazione reddituale riferita agli anni 2003, 2004 e 2005, con allegate copie delle relative dichiarazioni dei redditi (se trattasi di ditta individuale);

7) dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente una relazione tecnico-economica dettagliata concernente l'attività dell'impresa interessata dall'evento, comprendente l'esatta indicazione delle produzioni mensili riferite agli anni 2004 e 2005.

8) documentazione attestante le spese sostenute per danni alle attrezzature, comprensiva delle quietanze liberatorie in originale;

9) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che le copie dei bilanci o le copie delle dichiarazioni dei redditi nonché della documentazione di cui ai punti 3, 4 e 8 sono conformi agli originali in possesso del dichiarante;

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, il trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Data ....

Firma ....

07A09522

DECRETO 30 ottobre 2007.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Istituto regionale della vite e del vino - Laboratorio di Milazzo», autorizzato con decreto 30 ottobre 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 30 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 290 dell'11 dicembre 2002, con il quale il laboratorio Istituto regionale della vite e del vino - Laboratorio di Milazzo, ubicato in Milazzo (Messina), via Tonnara n. 11 è stato autorizzato per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Visto il decreto 10 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 244 del 19 ottobre 2005, con il quale al sopra citato Istituto regionale della vite e del vino - Laboratorio di Milazzo è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 17 ottobre 2007, comunica di aver revisionato i metodi prova relativo all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 luglio 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 10 ottobre 2005;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio Istituto regionale della vite e del vino - Laboratorio di Milazzo, ubicato in Milazzo (Messina), via Tonnara n. 11 è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 15
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22, par. 2
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 10
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25 par. 2.3
Caratteristiche cromatiche	Reg. CEE 2676/1990 allegato 40, par. 1.4
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11
Esame organolettico	DM 12/03/1986 GU n.161 14/07/1986 SO allegato 1
Estratto non riduttore	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Indice Folin-Ciocalteu	Reg. CEE 2676/1990 allegato 41
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1, p.to 5.2
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Saggio di stabilità	DM 12/03/1986 GU n.161 14/07/1986 SO All p.to 3
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 128/2004
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A09508

DECRETO 30 ottobre 2007.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Istituto regionale della vite e del vino - Laboratorio Centrale di Palermo», autorizzato con decreto 22 aprile 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 22 aprile 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 118 del 22 maggio 2002, con il quale il laboratorio Istituto regionale della vite e del vino - Laboratorio Centrale di Palermo, ubicato in Palermo, via Libertà n. 66, è stato autorizzato per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Visto il decreto 12 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 2005, con il quale al sopra citato Istituto regionale della vite e del vino - Laboratorio centrale di Palermo è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 17 ottobre 2007, comunica di aver revisionato i metodi prova relativo all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 luglio 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 12 maggio 2005;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio Istituto regionale della vite e del vino - Laboratorio Centrale di Palermo, ubicato in Palermo, via Libertà n. 66, è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 15
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido citrico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 17
Acido lattico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 18, par. 1
Acido L-malico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 19
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22, par. 2
Acido tartarico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 16, par. 3
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 10
Alcol metilico	DM 12/03/1986 GU n. 161 14/07/1986 SO allegato 54
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25
Argento	Reg. CEE 2676/1990 allegato 33
Cadmio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 32
Calcio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 29
Caratteristiche cromatiche	Reg. CEE 2676/1990 allegato 40, par. 1.4
Cationi totali	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42a
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11

Conduttività	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42b
Diglucoside malvosidico	OIV MA-E-AS315-03 DIGMAL 2006
Esame organolettico	DM 12/03/1986 GU n.161 14/07/1986 SO allegato 1
Estratto non riduttore	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Etanolo	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42e
Ferro	Reg. CEE 2676/1990 allegato 30, par. 2
Glucosio e fruttosio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 7
Idrossimetilfurfurale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42c, par. 2
Indice Folin-Ciocalteu	Reg. CEE 2676/1990 allegato 41
Litio	DM 12/03/1986 GU n.161 14/07/1986 SO allegato 30
Magnesio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 28
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1
Mesoinositolo	MI 2 Rev. 2 del 2006
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Piombo	Reg. CEE 2676/1990 allegato 35
Potassio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 27, par. 2
Rame	Reg. CEE 2676/1990 allegato 31
Saccarosio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 6, par. 3
Saggio di stabilità	DM 12/03/1986 GU n.161 14/07/1986 SO allegato 3
Sodio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 26, par. 2
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12
Tenore zuccherino	Reg. CEE 2676/1990 allegato 2
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CE 2870/2000 allegato 1, app. I, app. II, met. B
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 355/2005
Zinco	Reg. CEE 2676/1990 allegato 34
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A09509

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 19 ottobre 2007.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali di Agrigento e Taranto.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Agrigento e Taranto

1. A decorrere dal 19 dicembre 2007 è attivata, presso gli uffici provinciali di Agrigento e Taranto, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 ottobre 2007

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

07A09518

DECRETO 19 ottobre 2007.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Como.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo

a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1º gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Como

1. A decorrere dal 14 dicembre 2007 è attivata, presso l'ufficio provinciale di Como, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 ottobre 2007

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

07A09519

DECRETO 19 ottobre 2007.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Crotone.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1º gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Crotone

1. A decorrere dal 13 dicembre 2007 è attivata, presso l'ufficio provinciale di Crotone, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 ottobre 2007

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

07A09520

DECRETO 6 novembre 2007.

Accesso al sistema telematico dell'Agenzia del territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale - Nuovo schema di convenzione.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il quale prevede che, con decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, sono stabilite le modalità attuative dell'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale;

Visto il decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007, recante disposizioni per l'accesso al sistema telematico dell'Agenzia del territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale e, in particolare, l'art. 5 che stabilisce che dal 1° gennaio 2008 l'accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale su base convenzionale è consentito dall'Agenzia del territorio, su istanza di parte, mediante la stipulazione di apposita convenzione, conforme allo schema di cui all'allegato *B* dello stesso decreto;

Considerata la necessità di modificare il testo della convenzione di cui all'allegato *B* del decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007, nell'ottica di implementare la gestione unitaria, in modalità informatizzata, di tutti i rapporti convenzionali;

Decreta:

Art. 1.

Disciplina convenzionale

1. L'allegato *B* al decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007 è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 6 novembre 2007

Il direttore dell'Agenzia: PICARDI

ALLEGATO

Convenzione per l'accesso al sistema telematico dell'Agenzia del territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale

tra

l'Agenzia del territorio, con sede in Roma - Largo Leopardi n. 5 – in persona del legale rappresentante, di seguito denominata "Agenzia"

e

…………………………………………………………………………. CF/PI: ……………………………………………….
con residenza/sede in ……………………………………………………………………………… rappresentato da
………………………………………………………………… in qualità di …………………………………………………
di seguito denominato "Utente"

Premesso:

a) che l'art. 1, comma 5, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, stabilisce che "l'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale è consentito a chiunque in rispetto della normativa vigente in tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali, su base convenzionale……", rimandando ad appositi decreti del Direttore dell'Agenzia del territorio la definizione delle modalità attuative dell'accesso medesimo;
b) che con decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007 sono state stabilite le modalità di accesso al sistema telematico dell'Agenzia del territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale;
c) che l'Utente ha richiesto di essere abilitato a collegarsi al sistema informativo dell'Agenzia per l'accesso al servizio di consultazione telematica della banca dati ipotecaria e/o catastale.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
(Oggetto)

L'Utente è abilitato a collegarsi al sistema elettronico dell'Agenzia al fine di accedere al servizio di consultazione telematica della banca dati ipotecaria e/o della banca dati catastale.

Art. 2
(Importi dovuti)

L'attivazione del servizio è subordinata al versamento una tantum, a titolo di rimborso delle spese amministrative connesse alla convenzione, dell'importo di Euro 200,00 (duecento//00).
Contestualmente all'attivazione del servizio ed entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo, l'Utente è inoltre tenuto a corrispondere, per ogni password resa disponibile all'Utente nell'anno solare, l'importo di Euro 30,00 (trenta//00) a titolo di contributo annuale per le spese sostenute per l'implementazione e la gestione dei sistemi informatici.
Gli importi di cui ai commi precedenti, che potranno essere oggetto di aggiornamento periodico ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007, sono versati dall'Utente su apposito conto corrente intestato all'Agenzia del territorio con modalità telematiche, attraverso il Portale dell'Agenzia.

L'Utente del servizio di consultazione della banca dati ipotecaria, se non esente ai sensi della normativa vigente, si impegna a versare preventivamente, con modalità telematiche sul conto corrente postale unico a livello nazionale intestato all'Agenzia, ai sensi del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 2 marzo 2007, le somme per il pagamento anticipato delle tasse ipotecarie dovute.
Sulle somme versate non sono dovuti interessi.
Al momento della richiesta di erogazione del servizio, la somma dovuta per il pagamento dei relativi tributi viene detratta dall'importo reso disponibile all'Utente sul conto corrente unico nazionale.
Qualora l'importo reso disponibile all'Utente non sia sufficiente ad effettuare il pagamento dei tributi dovuti, l'Agenzia non procede all'erogazione del servizio.
L'Agenzia abiliterà l'Utente ad una funzione di consultazione telematica mediante la quale potrà prendere visione dei versamenti effettuati.

Art. 3
(Utilizzazione dei dati ed obblighi di tutela dei dati personali)

L'Utente s'impegna ad utilizzare le informazioni assunte e i documenti ottenuti per fini consentiti dalla Legge, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ed in tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali. In particolare l'Utente si impegna ad adottare le misure organizzative, fisiche e logiche di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e del relativo Disciplinare Tecnico, necessarie ad assicurare il corretto trattamento dei dati acquisiti in ragione della presente convenzione rispondendo dell'operato dei propri dipendenti, incaricati e collaboratori.

Art. 4
(Gestione dei sistemi informativi)

L'Agenzia ha l'esclusiva competenza a definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nonché di gestire le informazioni memorizzate, ferma restando la piena titolarità delle informazioni stesse in capo all'amministrazione finanziaria. Ha, altresì, l'assoluta facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilità potrà gravare sull'Agenzia per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le suddette variazioni, né per eventuali sospensioni od interruzioni del servizio.
L'Utente prende atto che, in relazione alla capacità elaborativa del sistema ed alle esigenze del servizio, l'Agenzia si riserva di introdurre limiti al numero di interrogazioni giornaliere per ogni singolo utente.

Art. 5
(Risoluzione della convenzione)

La violazione degli obblighi di cui al decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007 e delle obbligazioni assunte con la presente convenzione ed in particolare l'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 comporta l'immediata risoluzione della convenzione stessa e la disabiltazione dell'accesso al servizio. La risoluzione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 6
(Durata)

La convenzione ha durata triennale, con tacito rinnovo alla scadenza, salvo disdetta da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 60 giorni dalla scadenza.

Le parti possono inoltre recedere dalla convenzione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare alla controparte con 60 giorni di preavviso.

Art. 7
(Restituzione di somme depositate e non utilizzate)

A seguito di risoluzione della convenzione o di recesso, l'Utente può richiedere all'Agenzia la restituzione delle somme versate per il pagamento anticipato delle tasse ipotecarie, rese disponibili sul sistema telematico, ma ancora non utilizzate.

Art. 8
(Clausola di salvaguardia)

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni di cui al decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 4 maggio 2007.

Art. 9
(Foro competente)

Il Foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra l'Agenzia e l'Utente direttamente od indirettamente connessa alla convenzione stessa, è quello di Roma.

Art. 10
(Tutela dei dati personali)

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), i dati comunicati dall'Utente in sede di registrazione formano oggetto di trattamento da parte dell'Agenzia, nel rispetto della normativa citata.
I dati verranno trattati in adempimento degli obblighi legali ed il trattamento è effettuato, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b) e c), del decreto legislativo n. 196/2003, si evidenzia che il trattamento dei dati da parte dell'Agenzia è essenziale per l'adempimento degli obblighi di legge e per l'esecuzione del servizio e che, pertanto, il mancato consenso al trattamento dei dati impedisce l'instaurazione o la prosecuzione del rapporto con l'Agenzia stessa.
I dati verranno comunicati a terzi esclusivamente in adempimento di specifici obblighi di legge, ovvero qualora tale comunicazione risulti necessaria o funzionale alla gestione del servizio.

Art. 11
(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni e notifiche all'Agenzia connesse all'esecuzione della presente convenzione dovranno essere eseguite esclusivamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Agenzia del Territorio - Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi - Ufficio gestione contratti e convenzioni – Viale Antonio Ciamarra 144, 00173 Roma.

Per l'Agenzia del Territorio *L'Utente**
Il Direttore dell'Agenzia pro tempore

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs n.39/93*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. l'Utente approva specificamente i seguenti articoli 4, 5, 6 e 9.

*L'Utente**
**Sottoscritto con firma digitale o elettronica*

07A09616

PROVVEDIMENTO 25 ottobre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale del territorio di Pisa.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni e dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale del territorio di Pisa per il giorno 9 ottobre 2007.

Motivazioni dell'atto.

Il presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: un guasto alla rete di collegamento informatico, il 9 ottobre 2007, ha comportato la mancata apertura dei servizi catastali dell'Ufficio. La situazione richiede di essere regolarizzata e il direttore regionale è chiamato a esprimersi in merito.

Con nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Pisa n. 6721 in data 11 ottobre 2007, sono stati comunicati la causa e il periodo della mancata apertura dell'Ufficio; il suddetto guasto può essere considerato come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione.

Il Garante del contribuente per la Toscana, con delibera protocollo n. 670 in data 22 ottobre 2007, ha espresso parere favorevole riguardo al presente atto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo n. 300/1999;

decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000;

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Firenze, 25 ottobre 2007

Il direttore regionale: ANGIÒ

07A09580

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 11 ottobre 2007.

Modificazioni allo statuto e al regolamento generale di Ateneo.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Università di Pavia, emanato con decreto del rettore del 12 settembre 1996, e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento generale dell'Università degli studi di Pavia, emanato con decreto del rettore del 22 luglio 1999, e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamate le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione, rispettivamente dell'11 e del 19 giugno 2007, con le quali sono state proposte modificazioni agli articoli 35 (elezione del preside), comma 5 e 79 (nomine, decorrenza e durata dei mandati), comma 4 dello statuto di autonomia e all'art. 92, comma 5 del regolamento generale di ateneo;

Esperito il controllo di legittimità e di merito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la ministeriale prot. 2521 del 9 ottobre 2007, con la quale il MIUR ha espresso parere favorevole in ordine alle modificazioni sopraccitate;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 35 (elezione del preside), comma 5, 79 (nomine, decorrenza e durata dei mandati), comma 4 dello statuto di autonomia e l'art. 92, comma 5 del regolamento generale di ateneo risultano modificati come da testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore dalla pubblicazione dello stesso nell'albo ufficiale dell'Università.

Pavia, 11 ottobre 2007

Il rettore: STELLA

ALLEGATO 1

Art. 35, comma 5 dello statuto di autonomia.

5. Il preside dura in carica tre anni e può essere rieletto ulteriormente una sola volta consecutiva. Tale limite non si applica alle facoltà già esistenti nell'anno accademico 2006/2007 che hanno meno di dieci professori di ruolo di prima fascia e a quelle di futura costituzione per i primi dieci anni.

Art. 79, comma 4 dello statuto di autonomia.

4. Tutti i mandati elettivi non possono essere assunti per più di due volte consecutive, fatto salvo quanto specificamente previsto dall'art. 35, comma 5.

Art. 92, comma 5 del regolamento generale di ateneo.

5. Il preside dura in carica tre anni e può essere rieletto ulteriormente una sola volta consecutiva. Tale limite non si applica alle facoltà già esistenti nell'anno accademico 2006/2007 che hanno meno di dieci professori di ruolo di prima fascia e a quelle di futura costituzione per i primi dieci anni.

07A09559

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 31 ottobre 2007.

Consultazione pubblica sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere nel mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali (Mercato n. 18 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea). (Deliberazione n. 545/07/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 31 ottobre 2007;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la Raccomandazione della Commissione europea n. 311/03/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure *ex ante*, secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004 e le conseguenti disposizioni organizzative di cui alle determinazioni n. 1/2004, 2/2004, 1/2005 e 2/2005;

Vista la delibera n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante «Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004;

Vista la delibera n. 29/05/CONS del 10 gennaio 2005, recante «Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2005;

Vista la delibera n. 239/05/CONS del 22 giugno 2005, recante «Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2005;

Vista la delibera n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005 - Modifica della delibera n. 118/04/CONS, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 230 del 3 ottobre 2005.

Vista la delibera 2/06/CONS del 12 gennaio 2006, recante «Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS» in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Vista la delibera n. 217/01/CONS, con la quale è stato approvato il regolamento concernente l'accesso ai documenti, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001, come modificata dalla delibera n. 335/03/CONS pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Vista la delibera n. 453/03/CONS, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell'Autorità in merito al tema in esame;

Visto il documento per la consultazione proposto dal responsabile del procedimento ed approvato dal Comitato di coordinamento di cui all'art. 1, comma 4, della determina n. 1/04 del 27 maggio 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 132 del 8 giugno 2004;

Udita la relazione dei commissari, Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione pubblica concernente gli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere nel mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali (mercato n. 18 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea).

2. Le modalità di consultazione ed il testo della consultazione contenente gli orientamenti dell'Autorità sul tema in esame sono riportati rispettivamente negli allegati A e B alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate all'Autorità, tra-

mite raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o raccomandata a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Copia della presente delibera, comprensiva di allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli uffici dell'Autorità in Napoli, Centro direzionale, Isola B/5.

La presente delibera è pubblicata, priva degli allegati A e B, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed in versione integrale nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 31 ottobre 2007

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D'ANGELO - MANNONI

07A09557

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 4 ottobre 2007.

Valutazione dell'Accordo nazionale del 24 maggio 2006 di modifica degli Accordi 3 novembre 2000 e 19 dicembre 2000 stipulato tra Ufficio italiano cambi (UIC) e FISAC-CGIL, FIBA-CISL, UILCA-UIL, FALBI, SIBC/CISAL, UGL/CREDITO, SINDIRETTIVO/CIDA. (Deliberazione n. 07/530).

LA COMMISSIONE

Su proposta del Commissario delegato per il settore, prof. Tommaso Edoardo Frosini, nel procedimento pos. n. 24468, relativo alla valutazione dell'accordo stipulato in data 24 maggio 2006 tra l'Ufficio Italiano dei Cambi e le Organizzazioni sindacali FISAC-CGIL, FIBA-CISL, UILCA-UIL, FALBI, SIBC-CISAL, UGL-Credito, SINDIRETTIVO-CIDA, avente contenuto parzialmente modificativo degli accordi nazionali 3 novembre 2000 e successivi accordi integrativi 19 dicembre 2000, valutati idonei dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 01/38 del 10 maggio 2001 e pubblicati in *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2001, supplemento ordinario n. 233;

Premesso:

1. Che, con nota del 31 maggio 2006 pervenuta alla Commissione in data 7 giugno 2006, l'Ufficio Italiano dei Cambi ha trasmesso l'accordo per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore del credito, in attuazione della legge 11 aprile 2000, n. 83, modificativa ed integrativa della legge 12 giugno 1990, n. 146, stipulato in data 24 maggio 2006 con tutte le organizzazioni sindacali presenti presso l'UIC, FISAC-CGIL, FIBA-CISL, UILCA-UIL, FALBI, SIBC CISAL, UGL-Credito, SINDIRETTIVO-CIDA;

2. Che l'accordo ha contenuto parzialmente modificativo degli accordi nazionali 3 novembre 2000, e successivi accordi integrativi 19 dicembre 2000, valutati idonei dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 01/38 del 10 maggio 2001 e pubblicati in *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2001, supplemento ordinario n. 233;

3. Che con nota del 6 aprile 2007 la Commissione ha inviato l'accordo alle organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al fine di acquisirne il parere, come prescritto dall'art. 13, lettera *a)*, legge n. 146/1990, come modificato dalla legge n. 83/2000, assegnando a tali organizzazioni il termine di quindici giorni per l'invio del predetto parere;

4. Che, entro tale termine, non sono pervenute osservazioni da tali organizzazioni;

Considerato:

1. Che l'accordo all'esame della Commissione ha lo scopo di adeguare gli accordi vigenti citati in premessa alle variazioni nel frattempo intervenute con riguardo alle procedure di lavoro connesse all'attività di pagamento di stipendi e pensioni a cittadini italiani residenti all'estero, e che presenta contenuto largamente identico agli accordi già valutati idonei dalla Commissione con deliberazione n. 01/38 del 10 maggio 2001 e pubblicati in *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2001, supplemento ordinario n. 233, fatte salve le variazioni qui di seguito indicate;

2. Che al punto 1 dell'accordo 3 novembre 2000, ora oggetto di modifica, era stabilito che: «Al fine di garantire le prestazioni indispensabili richieste dall'art. 1, comma 1, della legge n. 146/1990 e successive modifiche per la tutela dei diritti degli utenti, tenendo conto della specificità del servizio assicurato dall'Ufficio Italiano dei Cambi, saranno assicurate, nell'ambito di ogni mese, tutte le prestazioni lavorative nella Divisione operazioni delle pubbliche amministrazioni funzionalmente preposta al pagamento degli stipendi e delle pensioni ai cittadini residenti all'estero, e nelle strutture funzionalmente connesse indicate al successivo punto 3, nei periodi di seguito indicati:

durante la prima decade una giornata lavorativa;

durante la seconda decade una giornata lavorativa;

durante la terza decade una giornata lavorativa nei mesi dispari e due giornate lavorative nei mesi pari»;

3. Che al punto 1 dell'accordo in esame, le giornate di operatività garantita sono invece indicate nel modo seguente:

durante la prima decade due giornate lavorative;

durante la seconda decade una giornata lavorativa;

durante la terza decade due giornate lavorative;

4. Che dunque le giornate di operatività garantita, nelle quali sono assicurate, nell'ambito di ogni mese, le prestazioni lavorative nella Divisione operazioni delle pubbliche amministrazioni funzionalmente preposta al pagamento degli stipendi e delle pensioni ai cittadini residenti all'estero, e nelle strutture funzionalmente connesse, risultano complessivamente aumentate rispetto alla previgente disciplina pattizia;

5. Che con riguardo all'individuazione delle strutture funzionalmente connesse all'erogazione delle prestazioni indispensabili, il punto 3 dell'accordo 3 novembre 2000 indicava i seguenti servizi dell'UIC:

Servizio operazioni in cambi;

Servizio applicazioni e strumenti informatici;

Servizio organizzazione e servizi generali;

6. Che con riguardo all'individuazione delle strutture funzionalmente connesse all'erogazione delle prestazioni indispensabili, il punto 3 dell'accordo in esame indica i seguenti servizi dell'UIC:

Servizio operazioni in cambi;

Servizio risorse informatiche, approvvigionamenti e servizi;

7. Che tale diversa individuazione delle strutture connesse all'erogazione dei pagamenti dipende da una mera riarticolazione dei servizi interni all'UIC, e non comporta variazioni rilevanti ai fini della presente valutazione, giacché, come emerge dall'analisi dell'allegato recante individuazione delle risorse destinate ad assicurare la garanzia delle prestazioni indispensabili, i contingenti di personale necessari per l'erogazione delle prestazioni indispensabili sono quantificati in termini analoghi a quanto già previsto, con la presenza del titolare dell'ufficio o divisione, o di un suo sostituto, e del 30% degli addetti;

8. Che alla luce di quanto rilevato nei considerato che precedono, l'accordo in esame appare rispettoso dei parametri di riferimento del funzionamento del servizio di cui all'art. 13, lettera *a)*, della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, assicurando nel complesso una garanzia delle prestazioni indispensabili superiore a quanto già previsto dagli accordi nazionali 3 novembre 2000 e successivi accordi integrativi 19 dicembre 2000, già valutati idonei dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/38 del 10 maggio 2001 e pubblicati in *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2001, supplemento ordinanza n. 233.

Valuta idoneo:

L'accordo in esame in tutte le sue parti;

Dispone:

La comunicazione della seguente delibera all'Ufficio Italiano dei Cambi, alle Organizzazioni sindacali FISAC-CGIL, FIBA-CISL, UILCA-UIL, FALBI, SIBC CISAL, UGL-Credito, SINDIRETTIVO-CID, e, per opportuna conoscenza, al Ministro del lavoro, al Ministro dell'economia e finanze, alla Banca d'Italia, all'ABI, nonché la trasmissione, ai sensi dell'art. 13, lettera *n)*, legge n. 146/1990 e successive modificazioni, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispone inoltre

La pubblicazione dell'accordo del 24 maggio 2006 in esame e della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2007

Il presidente: MARTONE

ACCORDO NAZIONALE DEL 24 MAGGIO 2006 - DIRETTO A MODIFICARE PARZIALMENTE LA VIGENTE DISCIPLINA PATTIZIA (ACCORDI NAZIONALI 3 NOVEMBRE 2000 E 19 DICEMBRE 2000 VALUTATI IDONEI DALLA COMMISSIONE DI GARANZIA CON DELIBERAZIONE N. 01/38 DEL 10 MAGGIO 2001 E PUBBLICATI IN *GAZZETTA UFFICIALE* N. 220 DEL 21 SETTEMBRE 2001, SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 233) PER ADEGUARLA ALLE VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE PROCEDURE DI LAVORO CONNESSE ALL'ATTIVITÀ DI PAGAMENTO DI STIPENDI E PENSIONI A CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO - STIPULATO TRA UFFICIO ITALIANO CAMBI (UIC) E FISAC-CGIL, FIBA-CISL, UILCA-UIL, FALBI, SIBC/CISAL, UGL/CREDITO, SINDIRETTIVO/CIDA.

Il giorno 24 maggio 2006:

l'Amministrazione dell'Ufficio Italiano dei Cambi rappresentata dal Capo del servizio personale dott. Pietro Viola, assistito dai dottori Bruno Vassallo e Fausto Mescolini del Servizio stesso;

e

la FISAC-CGIL rappresentata da Maria Assunta Marzotti, la FALBI rappresentata da Lucio Rizzo, Ferdinando Petrini, Paolo Maggi, il SINDIRETTIVO/CIDA rappresentato da Giovanni Lupi, Antonio Baldassarre, la FIBA-CISL rappresentata da Carlo Bortoloni, Vito Crociata, il SIBC/CISAL rappresentato da Mario Calcagno, Alfredo Alemanni, la UILCA-UIL rappresentata da Carlo Caporossi, la UGL-CREDITO rappresentata da Enrico Marino,

hanno convenuto le seguenti modifiche agli accordi per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero;

Le parti

Considerato che gli accordi per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero sottoscritti il 3 novembre 2000 (e successiva Nota integrativa del 19 dicembre 2000), valutati idonei dalla Commissione di Garanzia con delibera n. 01/38 del 10 maggio 2001, prevedono delle giornate di operatività finalizzate a garantire le prestazioni indispensabili di cui all'art. 1, comma 1, legge n. 146/1990 (e successive modifiche) con riferimento al pagamento di stipendi e pensioni a cittadini italiani residenti all'estero;

Considerato che nelle procedure di lavoro connesse a tali pagamenti sono intervenute delle variazioni che rendono necessario modificare le giornate di operatività garantita;

CONVENGONO
le seguenti modifiche ai suddetti accordi:

Protocollo d'accordo negoziale tra l'Ufficio Italiano dei Cambi e le Organizzazioni sindacali presenti nell'Ufficio, ai sensi e per gli effetti della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modifiche, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

1. Al fine di garantire le prestazioni indispensabili richieste dall'art. 1, comma 1, della legge n. 146/1990 e successive modifiche per la tutela dei diritti degli utenti, tenendo conto della specificità del servizio assicurato dall'Ufficio Italiano dei Cambi, saranno assicurate, nell'ambito di ogni mese, tutte le prestazioni lavorative nella Divisione operazioni delle pubbliche amministrazioni, funzionalmente

preposta al pagamento degli stipendi e delle pensioni ai cittadini residenti all'estero, e nelle strutture funzionalmente connesse indicate al successivo punto 3, nei periodi di seguito indicati:

durante la prima decade due giornate lavorative;

durante la seconda decade una giornata lavorativa;

durante la terza decade due giornate lavorative.

(Omissis).

2. *(Omissis)*.

3. Sono da ritenere funzionalmente connessi all'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 146/1990 i seguenti Servizi dell'Ufficio:

Servizio operazioni in cambi;

Servizio risorse informatiche, approvvigionamenti e servizi.

L'operatività delle strutture suddette sarà limitata alle funzioni ed alle persone strettamente necessarie alla garanzia delle prestazioni indispensabili, secondo quanto specificato nell'elenco allegato.

Dette persone saranno individuate con congruo anticipo dalle Direzioni dei rispettivi Servizi tra quelle addette in possesso dei necessari requisiti di professionalità, seguendo criteri di rotazione basati sulla maggiore anzianità di servizio, nel senso che la rotazione inizierà a partire da quelle da più lungo tempo addette alle funzioni interessate.

4. *(Omissis)*.

5. *(Omissis)*.

OPERATIVITÀ DELLE STRUTTURE FUNZIONALMENTE CONNESSE ALL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI
(art. 1, comma 1, legge n. 146/1990)

SERVIZIO OPERAZIONI IN CAMBI.

Direzione: 1 dirigente.

Divisione Analisi e Contrattazione in Cambi e Titoli Esteri.

Titolare o sostituto + 30% degli addetti.

Ufficio Posizioni e Regolamenti Internazionali.

Titolare o sostituto + 30% degli addetti.

SERVIZIO RISORSE INFORMATICHE, APPROVVIGIONAMENTI E SERVIZI.

Direzione: 2 dirigenti.

Divisione Sistemi.

Titolare o sostituto+30% degli addetti.

Divisione Sviluppo e informatica d'utente.

Titolare o sostituto+30% degli addetti.

Ufficio Sicurezza e collegamenti telematici.

Titolare o sostituto+30% degli addetti.

Divisione Tecnica e dei servizi generali.

Titolare o sostituto:

area portineria: 30% degli addetti;

area apertura e accettazione corriere: 30% degli addetti;

area manutenzione immobiliare: 30% degli addetti.

L'Amministrazione stipula il presente accordo con riserva di sottoporlo al presidente dell'Ufficio affinché venga approvato o respinto nel suo complesso in sede di Consiglio.

Per l'Amministrazione (firmato)

per la FISAC-CGIL (firmato)
per la FALBI (firmato)
per la SINDIRETTIVO/CIDA (firmato)
per la FIBA-CISL (firmato)
per la SIBC/CISAL (firmato)
per la UILCA-UIL (firmato)
per la UGL-Credito (firmato)

07A09517

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 30 ottobre 2007.

Elenco emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, aggiornato al 25 ottobre 2007. (Deliberazione n. 16192).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed, in particolare, gli articoli 114-*bis* e 116;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366», che ha modificato il Capo V del Titolo V del Libro V del codice civile introducendo, fra l'altro, l'art. 2325-*bis*;

Visto l'art. 9, comma 1, lettera *f)* del sopra citato decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che ha modificato la Sezione V del Capo I del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, introducendo, fra l'altro, l'art. 111-*bis*;

Viste le disposizioni di attuazione dei citati articoli 114-*bis* e 116 contenute nel regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche;

Visto in particolare l'art. 108, comma 2, del citato regolamento adottato con delibera Consob n. 11971;

Considerato che nessun emittente di cui all'art. 112 della citata delibera Consob n. 11971 ha trasmesso alla Consob la comunicazione indicata negli allegati 3G e 3G-*bis*;

Considerato che sussistono i presupposti per procedere all'aggiornamento dell'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante;

Delibera:

È adottato l'allegato «Elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante» di cui all'art. 108, comma 2 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche ed integrazioni, che costituisce parte integrante della presente delibera.

L'elenco, aggiornato al 25 ottobre 2007, comprende n. 89 emittenti strumenti finanziari diffusi tenuti ad osservare le disposizioni di attuazione degli articoli 114-*bis* e 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 contenute nel regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino della Consob.

Roma, 30 ottobre 2007

Il presidente: CARDIA

ALLEGATO

ELENCO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI TRA IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE Situazione aggiornata al 25/10/2007		
N. Prog.	**EMITTENTE**	**STRUMENTO FINANZIARIO DIFFUSO**
1	ALINOR SPA - RIPALTA CREMASCA (CR)	azioni ord.
2	ASSICURATRICE VAL PIAVE SPA - BELLUNO	azioni ord
3	AZIENDA SONDRIESE MULTISERVIZI SPA - SONDRIO	azioni ord.
4	BANCAPULIA SPA - SAN SEVERO (FG)	azioni ord. - azioni priv.
5	B. AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SCARL - RAGUSA	azioni ord.
6	B. COOPERATIVA CATTOLICA SCARL - MONTEFIASCONE (VT)	azioni ord.
7	B. COOPERATIVA VALSABBINA SCARL - VESTONE (BS)	azioni ord.
8	B. DEL SUD SPA - NAPOLI	azioni ord.
9	B. DELLA CAMPANIA SPA - NAPOLI	azioni ord.
10	B. DELLA PROVINCIA DI MACERATA SPA - MACERATA	azioni ord.
11	B. DELLE MARCHE SPA - ANCONA	azioni ord.
12	B. DI CREDITO POPOLARE SCARL - TORRE DEL GRECO (NA)	azioni ord.
13	B. DI IMOLA SPA - IMOLA (BO)	azioni ord.
14	B. DI PIACENZA SCARL - PIACENZA	azioni ord.
15	B. DI SASSARI SPA - SASSARI	azioni ord.
16	B. DI TRENTO E BOLZANO SPA - TRENTO	azioni ord.
17	B. DI TREVISO SPA - TREVISO	azioni ord.
18	B. FARNESE SCARL - PIACENZA	azioni ord.
19	B. MODENESE SPA - MODENA	azioni ord.
20	B. POP. DEL CASSINATE SCARL - CASSINO (FR)	azioni ord.
21	B. POP. DEL FRUSINATE SCARL - FROSINONE	azioni ord.
22	B. POP. DEL LAZIO SCARL - VELLETRI (RM)	azioni ord.
23	B. POP. DEL MATERANO SPA - MATERA	azioni ord.
24	B. POP. DELL'ALTO ADIGE SCARL - BOLZANO	azioni ord.
25	B. POP. DELL'ETNA SC - BRONTE (CT)	azioni ord.
26	B. POP. DELLE PROVINCE MOLISANE - CAMPOBASSO	azioni ord.
27	B. POP. DI APRILIA SPA - APRILIA (LT)	azioni ord.
28	B. POP. DI BARI SCARL - BARI	azioni ord.
29	B. POP. DI CIVIDALE SCARL - CIVIDALE DEL FRIULI (UD)	azioni ord.
30	B. POP. DI CORTONA SCARL - CORTONA (AR)	azioni ord.
31	B. POP. DI CROTONE SPA - CROTONE	azioni ord.
32	B. POP. DI FONDI SCARL - FONDI (LT)	azioni ord.
33	B. POP. DI LAJATICO SCARL - LAJATICO (PI)	azioni ord.
34	B. POP. DI LANCIANO E SULMONA SPA - LANCIANO (CH)	azioni ord.
35	B. POP. DI MANTOVA SPA - MANTOVA	azioni ord.
36	B. POP. DI MAROSTICA SCARL - MAROSTICA (VI)	azioni ord.
37	B. POP. DI MONZA E BRIANZA SPA - MONZA (MI)	azioni ord.
38	B. POP. DI PUGLIA E BASILICATA SCARL - MATERA	azioni ord. - obbl. cv.
39	B. POP. DI RAVENNA SPA - RAVENNA	azioni ord. - obbl. cv.
40	B. POP. DI SAN FELICE SUL PANARO SCARL - S. FELICE SUL PANARO (MO)	azioni ord.
41	B. POP. DI SVILUPPO SCARL - NAPOLI	azioni ord.
42	B. POP. DI VICENZA SCARL - VICENZA	azioni ord. - obbl. cv.
43	B. POP. ETICA SCARL - PADOVA	azioni ord.
44	B. POP. FRIULADRIA SPA - PORDENONE	azioni ord.
45	B. POP. PROVINCIALE LECCHESE SCARL - LECCO	azioni ord.
46	B. POP. PUGLIESE SCARL - PARABITA (LE)	azioni ord.
47	B. POP. S.ANGELO SCARL - LICATA (AG)	azioni ord.- obbl. cv.
48	B. POP. VALCONCA SCARL - MORCIANO DI ROMAGNA (RN)	azioni ord.
49	B. POP. VESUVIANA SCARL - S. GIUSEPPE VESUVIANO (NA)	azioni ord.
50	B. TERCAS - CASSA DI RISP. DELLA PROVINCIA DI TERAMO SPA - TERAMO	azioni ord.
51	B. VALORI SPA - BRESCIA	azioni ord.
52	BANCO DI SAN GIORGIO SPA - GENOVA	azioni ord.
53	BELVEDERE SPA - PECCIOLI (PI)	azioni ord.
54	CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' SPA - FORLI'	azioni ord.
55	CASSA DI RISP. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA SPA - L'AQUILA	obbl. cv.
56	CASSA DI RISP. DELLA PROVINCIA DI VITERBO SPA - VITERBO	azioni ord. - azioni risp.
57	CASSA DI RISP. DI ASTI SPA - ASTI	azioni ord.
58	CASSA DI RISP. DI BOLZANO SPA - BOLZANO	azioni ord.
59	CASSA DI RISP. DI CENTO SPA - CENTO (FE)	azioni ord. - obbl. cv.
60	CASSA DI RISP. DI FABRIANO E CUPRAMONTANA SPA - FABRIANO (AN)	azioni ord.
61	CASSA DI RISP. DI FERRARA SPA - FERRARA	azioni ord.
62	CASSA DI RISP. DI FOLIGNO SPA - FOLIGNO (PG)	azioni priv.
63	CASSA DI RISP. DI RAVENNA SPA - RAVENNA	azioni ord
64	CASSA DI RISP. DI RIMINI SPA - CARIM - RIMINI	azioni ord.
65	CASSA DI RISP. DI SAN MINIATO SPA - SAN MINIATO (PI)	azioni ord.
66	CASSA DI RISP. DI SPOLETO SPA - SPOLETO (PG)	azioni ord. - azioni priv.
67	CATTOLICA POPOLARE SCARL - MOLFETTA (BA)	azioni ord.
68	CREDITO EMILIANO HOLDING SPA - REGGIO EMILIA	azioni ord.
69	CREDITO SICILIANO SPA - PALERMO	azioni ord.
70	DEIULEMAR SPA - TORRE DEL GRECO (NA)	obbl.
71	ELFI SPA - FORLI'	azioni ord.
72	EURONORD HOLDING SPA IN LIQUIDAZIONE- TREVISO	azioni ord.
73	FARBANCA SPA - CASALECCHIO DI RENO (BO)	azioni ord.
74	FINANZIARIA ITALIANA SPA - AREZZO	obbl.
75	FRIULI VENEZIA GIULIA ASSICURAZIONI "LA CARNICA" SPA - UDINE	azioni ord.
76	ITALIMPRESA SPA - REGGIO EMILIA	azioni ord.
77	KARIBA SPA - SENATO DI LERICI (SP)	azioni ord.
78	LOGITALIA GESTIONI SPA - VICENZA	azioni ord.
79	MERIDIANA SPA - OLBIA (SS)	azioni ord.
80	NGP SPA - MILANO	azioni ord.
81	NORDEST BANCA SPA - UDINE	azioni ord.
82	NOSIO SPA - MEZZOCORONA (TN)	azioni ord.
83	PAGNOSSIN SPA IN LIQUIDAZIONE - TREVISO	azioni ord.
84	PROFIT HOLDING SPA IN LIQUIDAZIONE - MILANO	azioni ord.
85	SPOLETO CREDITO E SERVIZI SCARL - SPOLETO (PG)	azioni ord.
86	TASSULLO SPA - TASSULLO (TN)	azioni ord. - obbl. cv
87	UNIBANCA SPA - CESENA (FO)	azioni ord. - obbl. cv.
88	VENETO BANCA SCARL - MONTEBELLUNA (TV)	azioni ord. - obbl. cv.
89	VILLA D'ESTE SPA - CERNOBBIO (CO)	azioni ord.

07A09577

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 6 novembre 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4547
Yen	166,90
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	26,950
Corona danese	7,4542
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69685
Fiorino ungherese	252,22
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7024
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,6377
Nuovo leu romeno	3,3760
Corona svedese	9,2500
Corona slovacca	33,185
Franco svizzero	1,6658
Corona islandese	85,36
Corona norvegese	7,7800
Kuna croata	7,3434
Rublo russo	35,7680
Nuova lira turca	1,7059
Dollaro australiano	1,5695
Dollaro canadese	1,3482
Yuan cinese	10,8419
Dollaro di Hong Kong	11,2932
Rupia indonesiana	13263,23
Won sudcoreano	1321,01
Ringgit malese	4,8551
Dollaro neozelandese	1,8733
Peso filippino	63,432
Dollaro di Singapore	2,1058
Baht tailandese	45,820
Rand sudafricano	9,4697

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A09663

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 12 novembre 2007 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, di cui dodici muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Disposizioni in materia di trattamento economico dei membri del parlamento».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Movimento Emergenza Democratica - Studio legale De Vita - Via Rivocati n. 87 - 87100 Cosenza.

07A09679

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Deliberazione n. 16190 del 29 ottobre 2007 avente ad oggetto: «Adozione del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari».

Deliberazione n. 16190 del 29 ottobre 2007 avente ad oggetto: «Adozione del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari».

A) In calce alla *sezione I* dell'allegato n. 2 alla delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 avente ad oggetto: «Adozione del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari», pubblicata nel supplemento ordinario n. 222 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2007, si intendono riportate le seguenti «note per la compilazione»:

«Note per la compilazione.

1. I documenti attestanti i requisiti di onorabilità sono rilasciati in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda.

2. Nel *curriculum vitae* risulta lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 del decreto ministeriale n. 468/1998.

3. Nelle more delle disposizioni ministeriali che stabiliranno i suddetti requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 13, comma 1, del testo unico, i soggetti interessati sono comunque tenuti a dimostrare, ai sensi del comma 3-*bis* del medesimo articolo, la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti o richiamati dal codice civile. I documenti attestanti i requisiti di indipendenza sono rilasciati in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda.

4. Al di fuori di tali casi, i cittadini di Stati non appartenenti all'UE autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante, indicando puntualmente la Convenzione invocata e l'atto con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento.

5. Indicare la ragione sociale della SIM autorizzanda.

6. Indicare:

l'attività di amministrazione, controllo o i compiti direttivi svolti presso imprese e/o;

le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della SGR o della SICAV e/o;

l'attività di insegnamento universitario, la qualifica (ricercatore, professore associato etc.) e la materia di insegnamento e/o;

le funzioni amministrative o dirigenziali svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario o mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori ma che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.

7. Indicare la società/ente ovvero lo studio professionale presso il quale si è maturata l'esperienza.

8. Indicare lo Stato estero in cui è stata emessa la sentenza o altro tipo di provvedimento sanzionatorio, l'autorità che ha adottato il provvedimento, la data e gli altri estremi identificativi dell'atto.».

B) In calce alla *sezione II* dell'allegato n. 2 alla delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 avente ad oggetto: «Adozione del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari», pubblicata nel supplemento ordinario n. 222 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2007, si intendono riportate le seguenti «note per la compilazione»:

«Note per la compilazione.

1. I documenti attestanti i requisiti di onorabilità sono rilasciati in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda.

2. Al di fuori di tali casi, i cittadini di Stati non appartenenti all'UE autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante, indicando puntualmente la Convenzione invocata e l'atto con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento.

3. Indicare la ragione sociale della società partecipante al capitale della SIM autorizzanda, ovvero, in caso di persone fisiche, quanto segue: Consob per il tramite della SIM autorizzanda.

4. Indicare lo Stato estero in cui è stata emessa la sentenza o altro tipo di provvedimento sanzionatorio, l'autorità che ha adottato il provvedimento, la data e gli altri estremi identificativi dell'atto.».

07A09578

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2006-2007.

In data 31 ottobre 2007 alle ore 10.30, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN: nella persona del Presidente, avv. Massimo Massella Ducci Teri (firmato);

e le seguenti Confederazioni sindacali:

CGIL (firmato);

CISL (firmato);

UIL (firmato);

CISAL (firmato);

CONFSAL (firmato);

CGU (firmato);

CSE (firmato);

RDB CUB (firmato);

UGL (firmato);

USAE (firmato).

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2006-2007.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI NEL BIENNIO 2006-2007.

CAPO I

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, dello stesso decreto n. 165, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva.

2. Con il presente contratto le parti procedono alla nuova ripartizione dei distacchi e permessi il cui contingente complessivo è stato fissato con il CCNQ del 7 agosto 1998, in sostituzione del vigente CCNQ del 3 agosto 2004 e successive integrazioni, in attuazione degli articoli 43 e 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Nel presente contratto la dizione «comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego» è semplificata in «comparti».

4. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale, disciplinate dal relativo accordo collettivo quadro stipulato il 7 agosto 1998 per il personale dei comparti, sono indicate con la sigla RSU. Il predetto accordo è indicato con la dizione «accordo stipulato il 7 agosto 1998».

Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, stipulato contestualmente, ed integrato con il CCNQ del 27 gennaio 1999 è indicato come CCNQ del 7 agosto 1998.

5. Sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come specificato nell'art. 2, comma 7. Nel testo del presente contratto esse vengono indicate come «organizzazioni sindacali rappresentative».

6. Alle trattative nazionali di comparto sono, altresì, ammesse le confederazioni cui le organizzazioni rappresentative del comma 5 aderiscono. Pertanto, con il termine di associazioni sindacali si intendono nel loro insieme le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative ad esse aderenti.

7. Con il termine «amministrazione» sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.

CAPO II

DISTACCHI, PERMESSI ED ASPETTATIVE SINDACALI

Art. 2.

Ripartizione del contingente dei distacchi

1. Il contingente dei distacchi sindacali utilizzabile dal presente contratto è pari a n. 2465. Esso deriva dalla somma dei contingenti storici di n. 2455 distacchi nei comparti di contrattazione e di n. 10 distacchi nell'ENEA, ente inserito dal 1º gennaio 2006 nel comparto del personale delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.

2. Il contingente di cui al comma 1 costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti dalle associazioni sindacali di cui all'art. 1, commi 5 e 6, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4.

3. A seguito della soppressione del comparto Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, avvenuta con il CCNQ di definizione dei comparti dell'11 giugno 2007, il contingente storico dei distacchi del soppresso comparto è temporaneamente ripartito, per la durata del presente contratto, nella misura di n. 6 distacchi al comparto Agenzie fiscali, che comprende l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, mentre i rimanenti distacchi restano nella disponibilità delle confederazioni sindacali e dalle stesse ripartiti sulla base dei criteri previsti al secondo comma dell'art. 4.

4. Il contingente dei distacchi di cui al comma 1 è ripartito nell'ambito di ciascun comparto secondo le tavole allegate da n. 2 a n. 11.

5. Nei comparti Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri e AFAM, anche per la durata del presente contratto, il contingente dei distacchi rimane costituito per scorporo dai comparti di provenienza del personale, nella misura stabilita dal CCNQ del 3 agosto 2004. Al fine di consentire le agibilità sindacali alle organizzazioni sindacali di categoria del comparto Ministeri e del comparto Scuola è consentita la possibilità di utilizzare in forma compensativa, rispettivamente per le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché per l'AFAM, i distacchi di loro pertinenza. Tale facoltà viene esercitata da ciascuna organizzazione sindacale di categoria nei limiti previsti dalle tavole allegate per i comparti di provenienza. Dell'avvenuta compensazione viene data immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'ARAN.

6. Sono confermati i criteri circa le modalità di ripartizione dei distacchi tra le associazioni sindacali di cui al comma 1 già previsti dall'art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998, con la precisazione che, ai sensi dell'art. 43, comma 13 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per garantire le minoranze linguistiche della provincia di Bolzano, delle Regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, uno dei distacchi disponibili per le confederazioni è utilizzabile con forme di rappresentanza in comune, dalla confederazione ASGB - USAS che ne era già intestataria in base al CCNQ del 7 agosto 1998.

7. Per il quadriennio normativo 2006-2009 e primo biennio economico di contrattazione 2006-2007 sono rappresentative nei comparti, ai sensi dell'art. 1, comma 5, le organizzazioni sindacali indicate nelle tavole da n. 2 al n. 11. Tali tavole avranno valore sino al successivo accertamento della rappresentatività valido per il biennio economico 2008-2009.

Art. 3.

Contingente dei permessi sindacali

1. È confermato il contingente complessivo dei permessi previsto dall'art. 8 del CCNQ del 7 agosto 1998, pari a n. 90 minuti per dipendente in servizio.

2. In ogni comparto, i permessi di cui al comma 1 spettano alle RSU nella misura di n. 30 minuti per dipendente.

3. I permessi sindacali di cui al comma 1, di competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative, al netto dei cumuli previsti dall'art. 4, comma 1, lettera *a)* e dei permessi spettanti alle RSU del comma 2, sono fruibili dalle stesse nella misura già prevista dai CCNQ del 18 dicembre 2002 e del 3 agosto 2004 pari a:

a) n. 41 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio, in ogni amministrazione, escluse quelle del comparto Scuola. Tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati vanno conteggiati anche quelli in posizione di comando o fuori ruolo.

b) n. 33 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel comparto Scuola, calcolati con le modalità della precedente lettera *a)*.

4. I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3 sono ripartiti nelle amministrazioni tra le stesse organizzazioni, secondo le modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998.

Art. 4.

Cumuli

1. Fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU previsto dall'art. 3, le associazioni sindacali, con il presente contratto, confermano i cumuli dei permessi sindacali previsti dall'art. 8 del CCNQ del 7 agosto 1998 nella misura già attuata con i CCNQ del 18 dicembre 2002 e del 3 agosto 2004 e con le medesime modalità:

a) sino ad un massimo di 19 minuti per dipendente in servizio per tutti i comparti escluso il comparto Scuola;

b) sino ad un massimo di 27 minuti per dipendente in servizio per il comparto Scuola.

2. Il contingente dei permessi cumulati del comma 1, lettere *a)* e *b)* ammonta, nella presente tornata, a n. 615 distacchi ed è ripartito, in via transattiva, tra tutte le associazioni sindacali di cui al presente contratto, oltre al contingente complessivo dei distacchi di cui all'art. 2, comma 1, pari ad un totale d'insieme di n. 3080 distacchi. La ripartizione dei distacchi è indicata nelle tavole allegate dal n. 2 al n. 11.

3. Nella tavola n. 12 sono indicati i distacchi che, dopo la ripartizione tra le organizzazioni di categoria, residuano a disposizione delle rispettive confederazioni.

Art. 5.

Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari

1. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria

non collocati in distacco o aspettativa, è confermato, in ragione di anno, nel totale complessivo previsto dai CCNQ del 18 dicembre 2002 e del 3 agosto 2004.

2. La ripartizione del contingente di cui al primo comma tiene conto della redistribuzione tra tutti i comparti, in misura proporzionale al numero dei dipendenti, delle ore di permesso del soppresso comparto Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

3. Il contingente di cui al comma 1 è ripartito tra le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative sulla base delle tavole allegate dal n. 13 al n. 24.

4. Sono, altresì, confermati i commi 3 e 4 dell'art. 5 del CCNQ del 18 dicembre 2002.

Art. 6.

Disposizioni particolari per il comparto Scuola

1. Per l'applicazione del presente contratto, nel comparto Scuola, al fine di consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle organizzazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno scolastico 2007-2008. A tal fine:

1) le organizzazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero della Pubblica Istruzione le proprie richieste di distacco sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dalla ipotesi di contratto non oltre il giorno 6 luglio 2007. Detto termine, fissato in via transitoria in deroga alla scadenza del 30 giugno 2007, è individuato per il solo anno scolastico 2007-2008;

2) gli incrementi ed i decrementi dei distacchi loro spettanti rispetto al vigente CCNQ del 3 agosto 2004 saranno conteggiati ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione scolastica e definitivamente attivati con l'entrata in vigore del presente contratto;

3) le cessazioni dei distacchi derivanti dal decremento del contingente di spettanza delle singole organizzazioni sindacali, decorreranno a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente contratto e, ove questo corrisponda per i soli docenti, con il periodo di chiusura delle attività didattiche delle Istituzioni scolastiche, dal 1° settembre 2007, senza interruzione dell'anzianità di servizio.

2. Per il personale nei cui confronti non esistano vincoli connessi all'obbligo di assicurare la continuità dell'attività didattica, il termine del 30 giugno di ciascun anno per le richieste di distacco o di aspettativa può essere oltrepassato quando le richieste possano essere accolte senza arrecare alcun pregiudizio o disfunzione al servizio scolastico.

3. Rimane confermato quanto previsto al comma 3 dell'art. 6 dei CCNQ del 18 dicembre 2002 e del 3 agosto 2004.

Art. 7.

Durata e disposizioni finali

1. Il presente contratto è valido per il biennio contrattuale 2006-2007.

2. Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore dal giorno successivo alla stipulazione del presente contratto ed avranno valore sino al nuovo accordo successivo all'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali per il biennio 2008-2009.

3. Eventuali cambiamenti avvenuti con riguardo alla denominazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, purché non comportino modifiche associative dei soggetti individuati nelle tavole, saranno presi in considerazione sino alla stipulazione del presente contratto.

4. In caso di cambiamento dei soggetti sindacali rappresentativi a seguito dei periodici accertamenti della rappresentatività ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei luoghi di lavoro la fruizione delle prerogative sindacali, esclusi quindi i distacchi di cui all'art. 4 e i permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari di cui all'art. 5 del presente contratto, rimane in capo ai precedenti soggetti sino al subentro dei nuovi che avviene con la data di stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo a ciascun biennio economico. In tale ipotesi i permessi di luogo di lavoro (monte ore di amministrazione) di cui all'art. 3 del presente contratto, nel periodo intercorrente sino al subentro dei nuovi soggetti, sono utilizzati pro rata dalle associazioni temporaneamente abilitate in quanto ammesse alla precedente trattativa nazionale.

5. L'utilizzo pro rata si applica anche ai permessi di cui all'art. 5 (permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari) dalla data di entrata in vigore del presente contratto.

6. Nel caso in cui le associazioni risultino avere utilizzato permessi in misura superiore a quella spettante pro rata di cui ai commi 4 e 5, alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali dovrà essere restituito il corrispettivo economico delle ore di permesso non spettanti.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto rimangono in vigore le clausole del CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato da quello del 27 gennaio 1999 e dall'art. 7, comma 3, del CCNQ del 18 dicembre 2002, fatta eccezione per le tavole ivi previste, completamente sostituite da quelle del presente contratto.

Art. 8.

Norma transitoria

1. Nel caso in cui si realizzi la fuoriuscita di amministrazioni dai comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 2 del decreto legislativo 165/2001 per riorganizzazioni strutturali, sino all'applicazione degli istituti relativi alla nuova disciplina del rapporto di lavoro del personale interessato, il numero dei distacchi complessivamente utilizzati non può superare il limite previsto dal presente contratto e viene garantito al personale distaccato appartenente alle predette amministrazioni l'esercizio delle libertà sindacali.

TAVOLA 1

CONFEDERAZIONI CHE, PRESENTI IN ALMENO DUE COMPARTI, SONO AMMESSE ALLE TRATTATIVE NAZIONALI PER I CONTRATTI COLLETTIVI QUADRO DEI COMPARTI

CGIL (firmato)

CISL (firmato)

UIL (firmato)

CISAL (firmato)

CONFSAL (firmato)

CGU (firmato)

CSE (firmato)

RDB CUB (firmato)

UGL (firmato)

USAE (firmato)

TAVOLA 2 - AGENZIE FISCALI

organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
CGIL FP	6	CGIL	1
CISL FPS	6	CISL	1
UIL PA	5	UIL	
CONFSAL - UNSA	5	CONFSAL	
RDB PI	1	RDB CUB	1
FLP	2	UGL	
totale	**25**		**3**

TAVOLA 3 - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
CISL FPS	78	CISL	7
CGIL FP	49	CGIL	5
UIL PA	35	UIL	4
CSA DI CISAL / FIALP (fialp/cisal-usppi/cuspp-cisas/epne-confail-confill parastato)	30	CISAL	3
RDB PI	19	RDB CUB	5
		ASGB/USAS	1
totale	**211**		**25**

TAVOLA 4
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
UNIONE ARTISTI UNAMS	1	CGU	
FLC CGIL	1	CGIL	
CISL UNIVERSITA'		CISL	
UIL AFAM		UIL	
SNALS - CONFSAL		CONFSAL	
totale	**2**		**0**

TAVOLA 5
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE

organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
FLC CGIL	14	CGIL	2
CISL FIR	11	CISL	1
UIL PA	10	UIL	1
USI - RDB / RICERCA	1	RDB CUB	1
ANPRI	1	CIDA	
totale	**37**		**5**

TAVOLA 6 - MINISTERI

organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
CISL FPS	125	CISL	12
CGIL FP	92	CGIL	10
UIL PA	83	UIL	8
CONFSAL - UNSA	34	CONFSAL	3
FLP	20	CSE	3
RDB PI	17	RDB CUB	3
		ASGB/USAS	1
totale	**371**		**40**

TAVOLA 7 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
SNAPRECOM	1	CONFINTESA	
CISL FPS		CISL	
RDB PI		RDB CUB	
SIPRE		USAE	
UGL PCM		UGL	
FLP		CSE	
UIL PA		UIL	
totale	1		0

TAVOLA 8 - REGIONI E AUTONOMIE LOCALI			
organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
CGIL FP	209	CGIL	21
CISL FPS	174	CISL	18
UIL FPL	105	UIL	9
CSA Regioni e autonomie locali	30	CISAL	3
DICCAP (Snalcc-Fenal-Sulpm)	25	CONFSAL	2
		ASGB/USAS	1
totale	543		54

TAVOLA 9 - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE			
organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
CGIL FP	133	CGIL	13
CISL FPS	127	CISL	13
UIL FPL	83	UIL	7
FIALS	26	CONFSAL	3
FSI	20	USAE	2
NURSING UP	25	-	
		ASGB/USAS	1
totale	414		39

TAVOLA 10 - SCUOLA			
organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
FLC CGIL	310	CGIL	24
CISL SCUOLA	282	CISL	29
SNALS - CONFSAL	215	CONFSAL	22
UIL SCUOLA	136	UIL	11
FED. NAZ. GILDA/UNAMS	71	CGU	9
		ASGB/USAS	1
totale	1014		96

TAVOLA 11 - UNIVERSITA'

organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*	*confederazioni*	*numero distacchi*
CISL UNIVERSITA'	12	**CISL**	2
FLC CGIL	18	**CGIL**	2
UIL PA	6	**UIL**	1
FED NAZ CONFSAL SNALS UNIV/CISAPUNI	4	**CONFSAL**	
CSA DI CISAL UNIVERSITA' (cisal università, cisas università, confail-failel-unsiau, confill università-cusal, tecstat usppi)	1	**CISAL**	
RDB PI	1	**RDB CUB**	
totale	42		5

TAVOLA 12
RESIDUI DEI DISTACCHI CUMULATI CHE RESTANO A DISPOSIZIONE DELLE CONFEDERAZIONI

Confederazioni	*distacchi*
CGIL	**41**
CISL	**32**
UIL	**12**
CISAL	**11**
CONFSAL	**29**
CSE	**5**
CGU	**8**
UGL	**1**
USAE	**7**
RDB CUB	**7**
Totale	**153**

TAVOLA 13
PERMESSI AGGIUNTIVI ALLE CONFEDERAZIONI

Confederazioni	*ore permessi*
CGIL	**3.396,50**
CISL	**3.396,50**
UIL	**3.396,50**
CISAL	**3.396,50**
CONFSAL	**3.396,50**
CSE	**3.396,50**
CGU	**3.396,50**
UGL	**3.396,50**
USAE	**3.396,50**
RDB CUB	**3.396,50**
totale	**33.965**

TAVOLA 14 - ORGANIZZAZIONI SINDACALI
TAVOLA RIASSUNTIVA DEI PERMESSI NEI COMPARTI

Comparto	*ore permessi*
Agenzie fiscali	2.680
Enti Pubblici non Economici	14.335
Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale	831
Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione	2.869
Ministeri	35.234
Presidenza del Consiglio dei Ministri	506
Regioni - Autonomie Locali	99.423
Servizio Sanitario nazionale	91.278
Scuola	131.020
Università	7.700
Totale	**385.876**

TAVOLA 15 - AGENZIE FISCALI

organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
CGIL FP	661
CISL FPS	656
UIL PA	478
CONFSAL - UNSA	483
RDB PI	207
FLP	195
totale	**2.680**

TAVOLA 16 - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
CISL FPS	5.048
CGIL FP	3.161
UIL PA	2.392
CSA DI CISAL / FIALP (fialp/cisal-usppi/cuspp-cisas/epne -confail-confill parastato)	2.177
RDB PI	1.557
totale	**14.335**

TAVOLA 17
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
UNIONE ARTISTI UNAMS	337
FLC CGIL	215
CISL UNIVERSITA'	161
UIL AFAM	82
SNALS - CONFSAL	36
totale	**831**

TAVOLA 18
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE

organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
FLC CGIL	874
CISL FIR	1.063
UIL PA	634
USI - RDB / RICERCA	172
ANPRI	126
totale	**2.869**

TAVOLA 19 - MINISTERI

organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
CISL FPS	10.692
CGIL FP	9.043
UIL PA	7.486
CONFSAL - UNSA	3.969
FLP	2.191
RDB PI	1.853
totale	**35.234**

TAVOLA 20 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	
organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
SNAPRECOM	**258**
CISL FPS	**72**
RDB PI	**70**
SIPRE	**15**
UGL PCM	**3**
FLP	**47**
UIL PA	**41**
totale	**506**

TAVOLA 21 - REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	
organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
CGIL FP	**38.837**
CISL FPS	**31.533**
UIL FPL	**17.706**
CSA Regioni e autonomie locali	**6.092**
DICCAP (Snalcc-Fenal-Sulpm)	**5.255**
totale	**99.423**

TAVOLA 22 - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	
organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
CGIL FP	**29.212**
CISL FPS	**27.501**
UIL FPL	**17.219**
FIALS	**7.061**
FSI	**5.286**
NURSING UP	**4.999**
totale	**91.278**

TAVOLA 23 - SCUOLA	
organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
FLC CGIL	**39.270**
CISL SCUOLA	**36.920**
SNALS - CONFSAL	**27.159**
UIL SCUOLA	**17.474**
FED. NAZ. GILDA/UNAMS	**10.197**
totale	**131.020**

TAVOLA 24 - UNIVERSITA'	
organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
CISL UNIVERSITA'	**2.573**
FLC CGIL	**2.542**
UIL PA	**1.240**
FED NAZ CONFSAL SNALS UNIV/CISAPUNI	**859**
CSA DI CISAL UNIVERSITA' (cisal università, cisas università, confail-failel-unsiau, confill università-cusal, tecstat usppi)	**295**
RDB PI	**191**
totale	**7.700**

DICHIARAZIONE A VERBALE CGIL - CISL - UIL

CGIL - CISL - UIL firmano l'accordo quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2006-2007 per senso di responsabilità e per consentire l'avvio delle trattative dei rinnovi del biennio in oggetto ma contestano le modalità di rilevazione della rappresentatività attuate dall'Aran che, snaturando l'art. 19 dell'accordo quadro del 7 agosto 1998 sulle libertà e prerogative sindacali, ha consentito in questi anni il proliferare di sindacati che attraverso patti associativi hanno realizzato affiliazioni, aggirando le vigenti disposizioni di legge, al solo scopo di aggregare le deleghe ed i voti per raggiungere la soglia del 5% di rappresentatività. Questa pratica, in dispregio della volontà dei lavoratori che si vedono così rappresentati da sindacati diversi da quelli ai quali hanno espresso libera adesione, ha causato grave danno a quelle organizzazioni sindacali che nel rispetto della legge hanno legittimamente operato.

Un ulteriore elemento di illegittimità consiste nell'aver preso in considerazione, da parte dell'Aran, patti associativi sottoscritti nel 2005 e dunque successivamente al periodo di rilevazione valido ai fini della rappresentatività per il biennio in oggetto e cioè il 31 dicembre 2004.

CGIL - CISL - UIL, certe che questa prassi sia in aperto contrasto con il disposto dell'art. 43 del D.lgs. n. 165/2001 che stabilisce che la titolarità delle deleghe deve far capo all'organizzazione sindacale di cui si accerta la rappresentatività, chiedono che si avviino al più presto le trattative per la modifica dell'art. 19 del CCNQ del 7 agosto 1998, un rigoroso controllo della titolarità delle deleghe e del costo tessera (disposizioni previste dalle norme e tuttora disattese), che sia garantita un'interpretazione più corretta del sopraccitato art. 43.

CGIL - CISL - UIL si riservano ogni iniziativa, anche legale, per porre fine ad una prassi interpretativa non corretta che permette ad organizzazioni sindacali, che sono al di sotto della soglia di rappresentatività prevista dalla legge, di appropriarsi in tal modo di prerogative sindacali a carico della finanza pubblica.

Firmato: CGIL - CISL - UIL

DICHIARAZIONE A VERBALE CONFSAL

La CONFSAL tenuto conto della controversia giudiziaria attualmente in corso fra FIALS-CONFSAL ed Aran, riguardante la rappresentatività sindacale o meno della federazione Nursing Up nel comparto sanità, esprime riserva in ordine alla definizione delle prerogative sindacali riferite al comparto sanità (distacchi, ore di permesso ecc.) in quanto la rappresentatività dell'anzidetta federazione è ancora *sub-iudice*.

Firmato: CONFSAL

07A09511

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Proroga dei termini del procedimento di completamento dell'elenco degli operatori notificati ai sensi della delibera n. 417/06/CONS «Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (Mercati numeri 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)» quali detentori di significativo potere di mercato sul mercato della terminazione.

Si comunica la proroga dei termini del procedimento istruttorio concernente il completamento dell'elenco degli operatori notificati ai sensi della delibera n. 417/06/CONS «Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (Mercati nn. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)» quali detentori di significativo potere di mercato sul mercato della terminazione che in data 6 novembre 2007 è stato pubblicato sul sito web dell'Autorità www.agcom.it a cui si rimanda per la lettura del testo integrale della comunicazione.

07A09576

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-264) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00